Anno 1874. — Roma - Venerdì, 17 Luglio — Num. 169.

ASSOCIAZIONI

Compresi i Rendiconti Ufficiali del Parlamento;

	Trim.	Sem.	Anno
ROMA .... L.	11	21	40
Per tutto il Regno .... »	13	25	48

Solo Giornale, senza Rendiconti:

	Trim.	Sem.	Anno
ROMA .... L.	9	17	32
Per tutto il Regno .... »	10	19	36

Estero, aumento spese di posta.

Un numero separato in Roma, centesimi 10, per tutto il Regno centesimi 15.

Un numero arretrato costa il doppio.

Le Associazioni decorrono dal 1° del mese.

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

INSERZIONI

Annunzi giudiziari, cent. 25. Ogni altro avviso cent. 30 *per linea di colonna o spazio di linea.*

AVVERTENZE.

Le Associazioni e le Inserzioni si ricevono alla Tipografia Eredi Botta:

In Roma, via dei Lucchesi, n. 4;

In Torino, via della Corte d'Appello, numero 22;

Nelle Provincie del Regno ed all'Estero agli Uffici postali.

PARTE UFFICIALE

Il N. 1969 *(Serie 2ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA

Visto l'articolo 1° del regolamento consolare approvato con Nostro decreto 7 giugno 1866;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari Esteri,

Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Articolo unico. La sede del Nostro Consolato avente giurisdizione nei dipartimenti francesi del nord, Passo di Calais, Somma, Aisne ed Ardennes, è trasferita da Lilla a Dunkerque.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 23 giugno 1874.

VITTORIO EMANUELE.

VISCONTI-VENOSTA.

Il N. 1970 *(Serie 2ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA

Visto l'art. 3° della legge consolare 28 gennaio 1866, e l'articolo 1° del regolamento approvato con decreto 7 giugno stesso anno, numero 2996;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari Esteri,

Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Art. 1. È soppresso il Nostro Consolato in *Larnaca* di Cipro ed il suo distretto giurisdizionale viene aggregato a quello del Nostro Consolato in Bairut.

Art. 2. Sarà destinato al Consolato in *Bairut* un 2° viceconsole di 1ª categoria che terrà la sua residenza a *Larnaca.* Al medesimo sarà corrisposto un assegno locale di annue lire 7000.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 23 giugno 1874.

VITTORIO EMANUELE.

VISCONTI-VENOSTA.

Il N. 1996 *(Serie 2ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA

Visto il regolamento pei Convitti nazionali approvato con Nostro decreto in data 25 agosto 1860, n. 4292;

Visto il regolamento pei Licei ginnasiali e Convitti nazionali delle provincie napoletane approvato con decreto del Nostro Luogotenente in data 10 aprile 1861;

Visto il regolamento speciale per il Convitto Nazionale Longone di Milano approvato con Nostro decreto 3 novembre 1861, n. CLVI, e quello per il Convitto Nazionale Vittorio Emanuele di Palermo approvato con altro Nostro decreto del 18 giugno 1863, n. DCCLXXXVI;

Considerando che la retta stabilita ora in diverse misure pei vari Convitti nazionali non corrisponde più alle presenti condizioni economiche del paese;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'Interno, reggente il Portafogli della Pubblica Istruzione,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. La retta degli alunni nei Convitti nazionali è fissata nella somma di lire ottocento (800) per quelli segnati sotto la lettera *A*, e di lire seicento (600) per quelli segnati sotto la lettera *B* dell'elenco che, unito al presente decreto, sarà firmato d'ordine Nostro dal Ministro della Pubblica Istruzione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Valdieri, addì 22 giugno 1874.

VITTORIO EMANUELE.

G. CANTELLI.

TABELLA *A.*

1.	Convitto Nazionale	di Genova.
2.	Id.	di Milano.
3.	Id.	di Napoli.
4.	Id.	di Palermo.
5.	Id.	di Torino.
6.	Id.	di Venezia.

TABELLA *B.*

1.	Convitto Nazionale	di Aquila.
2.	Id.	di Avellino.
3.	Id.	di Bari.
4.	Id.	di Cagliari.
5.	Id.	di Campobasso.
6.	Id.	di Catanzaro.
7.	Id.	di Chieti.
8.	Id.	di Cosenza.
9.	Id.	di Lecce.
10.	Id.	di Lucera.
11.	Id.	di Maddaloni.
12.	Id.	di Monteleone.
13.	Id.	di Novara.
14.	Id.	di Potenza.
15.	Id.	di Reggio Calabria.
16.	Id.	di Salerno.
17.	Id.	di Sassari.
18.	Id.	di Sondrio.
19.	Id.	di Teramo.
20.	Id.	di Voghera.

Visto d'ordine di S. M.

Il Ministro: G. CANTELLI.

ORDINAMENTO
del servizio dei canali demaniali d'irrigazione

(annesso al R. decreto n. 2004 (Serie 2ª), pubblicato nella Gazzetta di ieri).

CAPO I.

Costituzione ed ordinamento dell'Amministrazione.

Art. 1. Gli antichi canali demaniali della Dora Baltea e della Sesia, ed il canale Cavour con ogni loro attinenza nelle provincie di Torino, Novara, Alessandria e Pavia, già esercitati dalla Compagnia generale dei canali d'irrigazione italiani (canale Cavour) in virtù della legge 25 agosto 1862, num. 776, e recuperati allo Stato per effetto della convenzione di riscatto 24 dicembre 1872 approvata con legge 16 giugno 1874, num. 2002 (Serie 2ª), saranno retti ad economia da una speciale Amministrazione sotto la diretta dipendenza del Ministero delle Finanze (Direzione generale del Demanio e delle Tasse).

Art. 2. Questa speciale Amministrazione, mista di personale amministrativo, tecnico e contabile, sarà composta:

a) Di un uffizio centrale con sede nella città di Torino;

b) Di uffizi esterni;

c) Di un corpo di guardie-canali.

La pianta organica del personale dell'uffizio centrale, il numero e la sede degli uffizi esterni, il numero delle guardie-canali, non che i rispettivi stipendi e retribuzioni saranno determinati con decreto Reale.

Art. 3. L'uffizio centrale avrà un riparto per il servizio amministrativo, ed un altro per il servizio tecnico, una ragioneria, ed un uffizio d'ordine.

La composizione degli uffizi esterni e del corpo delle guardie-canali sarà determinata e potrà essere variata secondo i bisogni, nei limiti del personale stabilito dalla pianta organica, con decreto del Ministro delle Finanze.

CAPO II.

Attribuzioni dell'Amministrazione speciale.

§ 1. — *Dell'amministratore generale.*

Art. 4. La direzione di tutti gli affari risguardanti i canali dianzi indicati, tanto nella parte amministrativa quanto in quella tecnica, di ragioneria e d'ordine, è affidata all'amministratore generale, il quale risponde di tutto ciò che concerne il buon andamento del servizio.

Art. 5. La gestione dei beni, dei diritti e delle rendite dei canali e delle loro attinenze sarà tenuta dall'amministratore generale nei proprii uffizi, dove si conserveranno gli inventari della consistenza patrimoniale e del materiale mobile, i campioni dei debitori, i ruoli delle concessioni d'acqua perpetue od a tempo, coi relativi titoli, cabrei, modelli e tutti gli altri documenti necessari all'Amministrazione, o che fossero prescritti dal Ministero.

L'amministratore generale potrà, occorrendo, delegare ad intendenti di finanza, sottoprefetti ed anche ad altre autorità od uffizi affari di questa Amministrazione, sempre però sotto la sua responsabilità.

Art. 6. L'amministratore generale viene immesso in servizio dal prefetto della provincia di Torino, ed egli immette in servizio direttamente o per mezzo di delegazioni tutti gli impiegati ed agenti destinati alla sua dipendenza, tranne i casi di speciali disposizioni per parte del Ministero.

Per tali delegazioni si varrà di impiegati superiori dell'Amministrazione speciale, o del capo dell'uffizio esterno al quale fosse destinato l'impiegato.

Art. 7. Sono speciali attribuzioni dell'amministratore generale:

1° La dispensa delle acque ed ogni altra concessione di qualsiasi natura afferente ai canali suddetti ed alle loro attinenze;

2° La tutela della proprietà e la conservazione materiale e giuridica di essa;

3° I progetti e l'esecuzione delle opere nuove, di quelle di ordinaria manutenzione e rinnovazione, non che di ogni altra opera occorrente per la difesa, il miglioramento e l'ampliazione della rete dei canali e del regime irrigatorio, e le proposte di vendite od acquisti di stabili nell'interesse dell'Amministrazione speciale;

4° La stipulazione dei contratti attivi e passivi risguardanti il servizio dei canali;

5° L'affittamento, l'amministrazione economica od utilizzazione in altri modi, a seconda dei casi, degli opifici e dei terreni dipendenti dai canali;

6° La vigilanza sulla riscossione ed il controllo di tutti i proventi dei canali e delle loro attinenze;

7° La rappresentanza nei giudizi civili, attivi o passivi, ed, occorrendo, in quelli contravvenzionali dell'Amministrazione speciale dei canali;

8° La sorveglianza sull'esaurimento degli atti amministrativi e giudiziari riguardanti le contravvenzioni alle leggi e regolamenti sui canali, e l'accettazione delle relative oblazioni.

Art. 8. Dall'amministratore generale, come solo responsabile del servizio, dipendono e ricevono gli ordini, oltre agli impiegati addetti all'uffizio centrale, quelli degli uffizi esterni, ed il corpo delle guardie-canali. In caso di assenza o di impedimento dell'amministratore generale ne farà le veci il capo del riparto per il servizio amministrativo.

Art. 9. L'amministratore generale:

a) Firma tutta indistintamente la corrispondenza e gli atti d'uffizio, a qualunque ramo di servizio si riferiscano, ed a lui solo deve essere diretta tutta la corrispondenza;

b) Suddivide, se è necessario, in sezioni i riparti dell'uffizio centrale, assegnando a ciascuna sezione le relative categorie d'affari ed il personale occorrente;

c) Può incaricare determinati impiegati per la trattazione di affari speciali;

d) Stabilisce l'orario dell'uffizio centrale ed approva quelli degli uffizi esterni, avvertendo che il lavoro non sia minore di 7 ore al giorno;

e) Tiene un registro di tutto il personale assegnato all'uffizio centrale ed agli uffizi esterni o posti dipendenti, notandovi le ammessioni in servizio, i cangiamenti, le traslocazioni, le promozioni, gli elogi, le onorificenze, le censure e le remozioni;

f) Rassegna ogni anno, entro il mese di gennaio, al Ministero (Direzione generale del Demanio e delle Tasse) le note sullo stato personale e sull'attitudine e condotta di tutti gli impiegati suoi dipendenti;

g) Può accordare congedi contemporanei d'assenza agl'impiegati dipendenti per un tempo non maggiore di 30 giorni nel corso dell'anno, quando speciali disposizioni non prescrivessero un tempo più breve, provvedendo in pari tempo all'andamento del servizio;

h) Deve tenere personalmente la corrispondenza riservata, i di cui atti saranno registrati in un protocollo speciale e custoditi separatamente dagli altri;

i) Può, per viste di servizio ed in caso di urgenza, destinare temporaneamente impiegati dell'uffizio centrale ad un uffizio esterno, o da uno ad altro uffizio esterno, rendendone informato il Ministero;

l) In caso d'impedimento o di mancanza di capi degli uffizi esterni deve provvedere prontamente alla reggenza, riferendone in pari tempo al Ministero, ed in generale deve procedere senza ritardo alle sostituzioni che fossero indispensabili, però senza pregiudizio delle successive determinazioni del Ministero;

m) Verificandosi vacanze di impiego provoca dal Ministero gli opportuni provvedimenti;

n) Destina e trasloca da un posto all'altro le guardie-canali, a seconda dei bisogni del servizio;

o) Assume in temporaneo servizio, tuttavolta che occorre e nei limiti delle autorizzazioni del Ministero, assistenti ai lavori ed alle opere e guardie sussidiarie.

Art. 10. L'amministratore generale esercita il potere disciplinare sugli impiegati da lui dipendenti, e quindi in caso di lievi mancanze alla diligenza o contro la disciplina, o per condotta riprovevole, li ammonisce verbalmente o per lettera, ed in caso di recidiva con decreto da registrarsi nel libro delle note personali.

In caso di recidiva o di mancanze gravi può privarli dello stipendio od aggio con obbligo di continuare a prestare servizio, od anche sospenderli dall'esercizio delle loro funzioni con perdita dello stipendio od aggio per un tempo non maggiore di quindici giorni, registrando la punizione nel libro suddetto e riferendone contemporaneamente al Ministero.

Nei casi poi di mancanze talmente gravi, per le quali non ritenesse sufficienti le preindicate punizioni, deve proporre al Ministero i necessari provvedimenti.

Art. 11. L'amministratore generale veglia acciò tutti gli impiegati da lui dipendenti adempiano ai propri doveri. Provvede alla vigilanza e controllo sulle operazioni degli uffizi esterni; può ordinare straordinarie verificazioni ogni qualvolta non creda di procedervi egli stesso personalmente.

Vigila alla sicurezza del danaro pubblico esistente presso i contabili dell'Amministrazione speciale ed alla esattezza e puntualità dei versamenti, cura che siano eseguite le ordinarie visite di cassa, ed ordina le straordinarie ove ne riconosca il bisogno.

Art. 12. L'amministratore generale può inviare commissari delegati agli uffizi esterni che ritardano la spedizione degli affari loro demandati, e la relativa spesa sarà sostenuta dal capo d'uffizio o dal funzionario che vi diede causa.

Parimenti potrà l'amministratore generale ordinare a qualunque degli impiegati dipendenti di trasferirsi, a sue spese, all'uffizio centrale per dare spiegazioni e giustificazioni, quando gli schiarimenti richiesti per iscritto non fossero dati nel termine fissato, e sempre che tale misura non possa recar danno al servizio.

Art. 13. L'amministratore generale cura l'esatta esecuzione ed osservanza delle leggi e regolamenti concernenti i canali, non che la regolare applicazione della tariffa vigente per la concessione delle acque; riferisce al Ministero i difetti e gli ostacoli che nella pratica avesse osservati, e fa le proposte che credesse opportune nell'interesse del servizio.

Art. 14. L'amministratore generale, sotto la osservanza delle leggi e di quanto viene disposto al capitolo VII del presente regolamento, tiene gli incanti pubblici e le licitazioni fra più aspiranti invitati, e conduce le trattative private; stipula i contratti in tutti gli affari per i quali, a termini della legge sulla contabilità generale, non si richiegga l'avviso del Consiglio di Stato, o per i quali sia stato previamente delegato dal Ministero.

Art. 15. All'amministratore generale, od a chi ne fa le veci, sono fatte le citazioni e le notificazioni nei giudizi civili che riguardano gli interessi dell'Amministrazione speciale dei canali.

Art. 16. L'amministratore generale può disporre e fare soltanto quei pagamenti pei quali ricevette mandati a disposizione o fondi di anticipazione, osservate le norme della legge di contabilità. In ogni altro caso richiederà al Ministero l'emissione del mandato, giustificando la richiesta.

Art. 17. L'amministratore generale provvede sotto la sua responsabilità alla custodia dei fondi datigli in anticipazione, ed in generale degli effetti di valore dei quali avesse o ricevesse consegna.

Le fatture di spesa e le ricevute dovranno essere liquidate dalla ragioneria e vidimate dal primo ragioniere. La responsabilità dell'amministratore generale, rispetto ai fondi a lui consegnati, si estende non solamente alla regolarità dell'erogazione, ma anche alla giustificazione della necessità della spesa.

§ 2. — *Dell'ispettore e sott'ispettore.*

Art. 18. A disposizione dell'amministratore generale e alla sua dipendenza esclusiva vi saranno un ispettore ed un sott'ispettore, i quali, oltre alle attribuzioni di che nel presente regolamento, dovranno compiere quegli speciali incarichi tecnici od amministrativi che il Ministero o l'amministratore generale crederà di loro affidare.

Art. 19. In via ordinaria l'ispettore o il sott'ispettore prenderà cognizione delle perizie preventive delle spese da proporsi per l'iscrizione in bilancio per le opere concernenti l'Amministrazione speciale dei canali, e procederà al controllo delle opere consegnate nei deconti di credito degli assuntori.

Art. 20. Gli uffiziali dell'uffizio centrale e degli uffizi esterni dovranno fornire all'ispettore od al sott'ispettore tutte le nozioni e documenti di cui egli avesse d'uopo per soddisfare alle sue incumbenze sì ordinarie che straordinarie, e saranno inoltre tenuti a coadiuvarlo, occorrendo, colla loro opera e col loro personale intervento.

Art. 21. Compiuto uno speciale o straordinario incarico, l'ispettore od il sott'ispettore dovrà farne immediato rapporto in iscritto.

§ 3.— *Del capo del riparto amministrativo.*

Art. 22. Il capo del riparto amministrativo è responsabile verso l'amministratore generale dell'esatto adempimento di tutti gli obblighi relativamente alla parte del servizio che gli è affidata.

Egli distribuisce gli affari fra gli impiegati che gli sono assegnati, riservandosene la trattazione di una parte, e particolarmente di quelli di maggior rilievo o pei quali avesse avuto speciale incarico dall'amministratore generale; dirige i proprii impiegati e ne rivede i lavori prima di sottoporli all'approvazione dell'amministratore generale.

Art. 23. Il capo del riparto amministrativo deve non solamente curare che gli affari vengano a tempo e regolarmente esauriti, ma ancora con opportuna iniziativa promuovere tutte le misure che emergessero necessarie o convenienti per il migliore andamento del servizio amministrativo, facendo le occorrenti proposte all'amministratore generale.

Art. 24. In caso di impedimento o di assenza del capo del riparto amministrativo, ed in quello previsto dall'articolo 8 del presente regolamento, l'amministratore generale presceglie il funzionario dell'uffizio centrale che deve provvisoriamente assumere la direzione del riparto.

§ 4. — *Del capo del riparto tecnico.*

Art. 25. Il capo del riparto tecnico è incaricato di tutti i servizi tecnici interessanti i canali e le proprietà annesse o dipendenti. Egli distribuisce i lavori fra gli impiegati assegnati al suo riparto, riservandosi quelli di maggiore importanza o per i quali avesse avuto speciale incarico dall'amministratore generale; dirige i suoi impiegati e ne rivede i lavori e le operazioni, e risponde verso l'amministratore generale dei servizi da lui dipendenti.

In caso d'impedimento e d'assenza del capo del riparto tecnico, l'amministratore generale designa il funzionario che deve provvisoriamente assumere la direzione del riparto stesso.

Art. 26. Il capo del riparto tecnico è incaricato anche della direzione e sorveglianza del servizio tecnico negli uffizi esterni; deve perciò percorrere egli stesso i canali tuttavolta che occorra, visitare gli uffizi ed accertarsi del regolare andamento del servizio tecnico in ogni sua parte.

Art. 27. Il capo del riparto tecnico propone all'amministratore generale le circoscrizioni di servizio dei capiguardie e delle guardie dei canali, e vigila perchè questi adempiano esattamente ai loro doveri.

Fa pure le proposte per l'assunzione di assistenti temporanei alle opere ordinarie di manutenzione ed alle opere straordinarie, e delle guardie sussidiarie che si riconoscessero necessarie nella stagione d'irrigazione.

Art. 28. Il capo del riparto tecnico deve vigilare alla stabilità delle chiuse di derivazione ed alla esatta misura delle acque, alle antiche e alle nuove derivazioni, promovendo all'occorrenza le opportune riforme.

Spetta inoltre al medesimo di promuovere le introduzioni, gli aumenti, le diminuzioni e la levata delle acque, ed il riparto di esse fra tutti i canali dei singoli distretti per il soddisfacimento degli impegni contratti dall'Amministrazione.

Art. 29. In tutti gli affari dell'Amministrazione i quali abbiano nesso o rapporto col servizio tecnico, il capo del riparto tecnico emette per iscritto il suo parere.

Art. 30. Nei casi che richieggano straordinari provvedimenti, il capo del riparto tecnico provoca d'urgenza le necessarie disposizioni dall'amministratore generale.

Art. 31. Deve infine il capo del riparto tecnico fornire gli elementi necessari per la compilazione dei capitolati dei contratti in genere, e dei bilanci dell'Amministrazione, e prestare l'opera sua ed il suo concorso in tutte quelle altre incumbenze ordinarie e straordinarie che dall'amministratore generale gli fossero affidate.

§ 5. — *Della ragioneria.*

Art. 32. La ragioneria, sotto l'immediata dipendenza dell'amministratore generale, eseguisce tutte le operazioni puramente contabili.

Sono quindi attribuzioni speciali della medesima:

a) Tenere gli inventari degli immobili e del materiale mobile di spettanza dell'Amministrazione, e un registro matricolare delle rendite fisse, come per concessioni perpetue, per fitti, ecc., e delle passività fisse, come per censi, canoni, ecc., inerenti alla proprietà dei canali;

b) Tenere un registro pei contratti, sia attivi sia passivi, che interessano l'Amministrazione;

c) Tenere un registro per le cauzioni dei contabili, degli appaltatori e degli altri contraenti, e custodire i relativi documenti;

d) Compilare le liste di carico delle rendite da passarsi in riscossione ed i relativi riepiloghi da trasmettersi al Ministero;

e) Curare che i contabili rendano i conti periodici, rivederli, accertarne la precisione, e compilarne e trasmettere entro i primi cinque giorni di ciascun mese i relativi riepiloghi al Ministero unitamente a un esemplare del conto mensuale dei contabili, il tutto conforme ai modelli da stabilirsi con speciali istruzioni ministeriali; tenere i conti correnti dei contabili, non che dei debitori che versano direttamente in Tesoreria, assicurandosi della puntualità loro nello eseguire i versamenti;

f) Liquidare le spese per i servizi dell'Amministrazione, comprese quelle per opere ai canali sui dati che le saranno forniti dal riparto tecnico;

g) Tenere la scrittura dell'Amministrazione a partita doppia, nel modo che sarà prescritto da speciali istruzioni, e spedirne al Ministero entro i primi dieci giorni d'ogni mesi la situazione coi saldi debitori e creditori, ed i prospetti riassuntivi di che al capitolo IV, titolo VI del regolamento di contabilità generale 4 settembre 1870;

h) Compilare e spedire al Ministero alla scadenza d'ogni semestre i prospetti di variazione degli inventari degli immobili e del materiale mobile;

i) Rivedere i conti giudiziali dei contabili, accertarne la precisione e trasmetterli al Ministero coll'analogo prospetto riepilogativo;

l) Preparare e coordinare, col concorso dei riparti amministrativo e tecnico, le proposte pel bilancio di previsione delle entrate e delle spese;

m) Compilare e spedire al Ministero tutti quegli altri prospetti e dimostrazioni contabili che sono prescritti alle altre Amministrazioni dello Stato dal regolamento di contabilità generale, o fossero richiesti dal Ministero medesimo;

n) Esaminare e custodire i verbali di verificazioni di cassa e gli atti di consegna che debbono compilarsi in occasione di cambiamento di contabili;

o) Preparare le richieste dei mandati a disposizione e di anticipazione, non che dei mandati diretti a favore dei creditori per i pagamenti riservati al Ministero;

p) Compilare e spedire nelle epoche stabilite alle Intendenze di finanza le note nominative pel pagamento degli stipendi degli impiegati e funzionari dell'Amministrazione.

Art. 33. Il servizio di ragioneria è diretto da un primo ragioniere, il quale distribuisce gli affari e commette le operazioni agli impiegati che gli sono assegnati, e ne vigila lo esaurimento; rivede i lavori degli impiegati stessi, e sottopone la corrispondenza, gli stati e gli altri elaborati alla firma dell'amministratore generale.

Il primo ragioniere è responsabile verso l'amministratore generale del buon andamento del servizio cui sopraintende. Inoltre risponde per tutte le operazioni di sua competenza a termini della legge e del regolamento di contabilità generale.

In caso d'assenza o d'impedimento del primo ragioniere esso è rappresentato dal funzionario di ragioneria che immediatamente gli succede in grado.

§ 6. — *Dell'uffizio d'ordine.*

Art. 34. L'uffizio per le operazioni d'ordine attende:

a) All'iscrizione a protocollo degli atti che pervengono all'uffizio centrale o che vi si iniziano;

b) All'indicazione nel protocollo stesso dei riparti cui vanno gli affari distribuiti e dell'esito dato ai medesimi;

c) Alle copie, collazioni e spedizione degli atti;

d) Alla classificazione degli incartamenti, tipi, disegni e progetti in genere che si conservano in archivio, colla corrispondente registrazione in protocollo;

e) Alla tenuta della rubrica e dei repertori.

Art. 35. L'archivista è il capo dell'uffizio d'ordine, e da esso dipendono il protocollista, gli speditori copisti e gli ammanuensi assunti in via straordinaria per i servizi d'ordine

Egli è responsabile del buon andamento dell'uffizio a lui affidato, e lo dirige secondo gli ordini e le istruzioni dell'amministratore generale.

Art. 36. L'archivista è anche incaricato della vigilanza e della direzione del servizio degli uscieri.

Continua.

S. M., *sulla proposta del Ministro della Guerra, ha fatte le seguenti disposizioni:*

Con RR. decreti 21 maggio 1874:

I Sottonominati tenenti di fanteria sono promossi capitani:

Locci Antioco, Distretto Cagliari, destinato Distretto Cagliari;
Ditta Francesco, id. Siena, id. 57° fanteria;
Vedani Carlo, 18° fanteria, id. 5° id.;
Bertolotti Luigi, 54° id., id. 54° id.;
Maestri Celestino, 68° id., id. 8° id.;
Manno Salvatore, 55° id., id. 11° id.;
Argenti Carlo, Distretto Bergamo, id. 30° fanteria;
Sansoni Gio. Battista, 14° fanteria, id. Distretto Teramo;
Bianchi Felice, 49° id., id. 49° fanteria;
Calderoni Carlo, 52° id., id. 15° id;
Vannutelli Orazio, Distretto Brescia, id. Distretto Macerata;
Camerata Bartolomeo, id. Venezia, id, 25° fanteria;
Rosa Maria, 67° fanteria, id. 67° id.;
Carassiti cav. Giovanni, 70° id., id. 70° id.;
Borsi Gustavo, 54° id., id. 25° id.;
Vecchi Luigi, 23° id., id. 6° bersaglieri;
Bentivoglio Enrico, 2° granatieri, id. 2° granatieri;
Caballini Carlo, 20° fanteria, id. 20° fanteria;
Tognoli Edgardo, 19° id., id. 19° id.;
Boni Achille, 41° id., id. 10° id.;
Berti Francesco, 36° id., id. 28° id.;
Michini Sigismondo, trib. Cagliari, id. 69° id.;
Fornasini Giuseppe, 21° fanteria, id. 30° id.;
Bompani Luigi, 71° id., id. 33° id.;
Granelli Luciano, 11° id., id. 11° id.:
Manfredini Antonio, 28° id. (Ministero), id. 28° id. e trasferto applicato di stato maggiore continuando al Ministero;
Casolari Pietro, 9° fanteria, id. 39° fanteria;
Gavioli Ferdinando, 31° fanteria, id. 31° id.;
Piancastelli Attilio, Distretto Caserta, id. 40° idem;
Minarelli Cesare, 2° bersaglieri, id. 2° bersaglieri;
Fainardi Ettore, 7° fanteria, id. 43° fanteria;
Giacomotti Enrico, 4° bersaglieri, id. 6° bersaglieri;
Montecchini Emilio, 66° fanteria, id. 66° fanteria;
Vaccari Antonio, 58° id., id. 58° id.;
Tesini Giacomo, 51° id., id. 7° bersaglieri;
Ginghini Ulisse 22° id., id. 22° fanteria;
Cibellis Celestino, 31° id., id. 31° id.;
Pironti dei duchi di Campagna Vincenzo, 15° id., id. 44° id.;
Play Gio. Battista, Distretto Perugia, id. 26° id.;
Borellini Francesco, 2° fanteria, id. 2° id.;
Toffanin Francesco, 3° battaglione istruz., id. 10° bersaglieri;
Priola Giovanni, Distretto Alessandria, id. 45° fanteria;
Perales Francesco, 30° fanteria, id. 30° id.;
Coatti Pietro, 57° id., id. 57° id.;
Sinigaglia Flaminio, 23° id., id. 23° id.;
Jacoli Enrico, 62° id., id. 47° id;
Cicogna nobile Marco, 48° id., id. 48° id.;
Del Fabbro Giuseppe, 23° id., id. 48° id.;
Pizzetti Andrea, 35° id., id. 49° id.;
De Benedictis Michele, 61° id., id. 61° id.;
Tosi cav. Francesco, 1° granatieri, id. 50° id.;
De Litala Emanuele, 51° fanteria, id. 2° bersaglieri;
De Litala Camillo, 69° id., id. 5° id.;
Arena Salvatore, Distretto Alessandria, id. 60° fanteria;
Mirabelli Angelo, id. Parma, id. 77° id.;
De Bonis Giuseppe 4° fanteria, id. 60° id.;
Fiore Ferdinando, Distretto Catanzaro, id. 42° idem;
Muti Ferdinando, id. Napoli, id. 20° id.;
Renzetti Luigi, 1° granatieri, id. 63° id.;
Campiglio Paolo, 29° fanteria, id. 67° id.;
Danhorn Francesco, 53° id., id. 53° id.;
Ferri Primo, 24° id., id. 24° id.;
Boccaleone Cesare, forte Verona, id. Distretto Sassari;
Petrone Luigi, 65° fanteria, id. 76° fanteria;
Chitti Enrico, 24° id. (div. di Napoli) id. 24° id.
Danise Achille 87° fanteria, id. 78° id.;
Tufani Enrico, 22° id., id. 33° id.;
De Santis Enrico, Distretto Napoli, id. 39° id.;
Mantese Orazio, 54° fanteria, id. 45° id.;
Malaguzzi conte Carlo, tenente 55° fanteria, promosso capitano (secondo turno).

I Sottonominati capitani di stato maggiore sono trasferiti in fanteria:

Hermanin di Reichenfeld nob. Ferdinando, destinato 5° fanteria;
Pizzocaro Enrico, id. 73° id.

Con RR. decreti 16 maggio 1874:

Sovico Cesare, tenente di fanteria (74° regg), in aspettativa per motivi di famiglia (Voghera), dispensato dal servizio per volontaria dimissione;
Negrotto marchese Pietro, tenente di fanteria (3° bersaglieri), in aspettativa per infermità temporanee non provenienti dal servizio (Genova), dispensato dal servizio per volontaria dimissione.

Con RR. decreti 21 maggio 1874:

Galbiati Emanuele, capitano di fanteria (21° reggimento), in aspettativa per motivi di famiglia (Novara), trasferto in aspettativa per riduzione di corpo;
Durante Nicola, tenente id. (35° id.), id. (Montegabbione), id. id.;
Bandinelli Carlo, id. id. (2° bersaglieri), id. (Ventimiglia), id. id.

Con RR. decreti 24 maggio 1874:

Dolzino Pietro, tenente carabinieri Reali (legione Milano), trasferto in fanteria e destinato al 2° reggimento bersaglieri;
Schiacchitano Achille, id. 44° fanteria, collocato in aspettativa per infermità incontrate per ragioni di servizio;
Menicucci Domenico, id. 1° bersaglieri, id. id. non provenienti dal servizio;
Spoletino Giuseppe, id. 2° id., id. id. per sospensione dall'impiego;
Monferini Pietro, id. 7° id., rimosso dal grado e dall'impiego;
Traverso Paolo, sottotenente Distretto Perugia, id. id.

Con RR. decreti 28 maggio 1874:

Peria Giovanni, tenente di fanteria (23° reggimento), in aspettativa per infermità temporarie non provenienti dal servizio (Milano), trasferto in aspettativa per riduzione di corpo;
Pini Sisoe, sottotenente 8° bersaglieri, collocato in aspettativa per motivi di famiglia;
Nember Giacomo, tenente 24° fanteria, dispensato dal servizio per volontaria demissione.

Con RR. decreti 31 maggio 1874:

Valle cav. Pietro, colonnello di fanteria in aspettativa per sospensione dall'impiego (Palermo), rivocato dall'impiego;
Passari Vincenzo, tenente 10° fanteria, collocato in aspettativa per motivi di famiglia;
Duranti Nicola, id. di fanteria (35° regg.), in aspettativa per riduzione di corpo (Montegabbione), richiamato in servizio effettivo al 35° fanteria;
Bandinelli Carlo, id. id. (2° bersaglieri), id. (Ventimiglia), id. al 2° bersaglieri;
Rattazzi Nicolò, id. id. (64° regg.), in aspettativa per sospensione dall'impiego (Firenze), id. 64° fanteria.

Il procuratore generale alla Corte d'appello di Firenze in esecuzione dell'art 15 della legge 28 dicembre 1867, n. 4137, e per gli effetti di che nell'art. 12 e seguenti della legge medesima e sull'istanza dell'interessato, rende noto che il signor Leopoldo Berti, attual conservatore delle ipoteche in Pescia, fino dal 28 luglio 1863 cessò dall'esercitare un consimile ufficio a Grosseto, e che perciò è già scaduto il decennio, cioè il periodo della malleveradoria prestata nella mentovata sua qualità.

Firenze, li 11 luglio 1874.

Cesarini.

MINISTERO DELLA ISTRUZIONE PUBBLICA

Avviso di concorso.

Visto l'avviso di concorso 14 ottobre 1873 ad un posto di assistente di 1ª classe nella Biblioteca Nazionale di Firenze;

Vista la relazione della Commissione esaminatrice del detto concorso;

Considerando che coloro che si presentarono all'esame non furono riconosciuti idonei all'ufficio sovrindicato,

È aperto un nuovo concorso al posto di assistente di 1ª classe nella Biblioteca Nazionale di Firenze con lo stipendio annuo di lire 2333 33, che verrà in seguito aumentato fino a lire 2600.

Il concorso sarà per titoli e per esami.

I titoli concerneranno gradi accademici ottenuti, opere pubblicate, servigi prestati e studi fatti di paleografia e di bibliologia.

L'esame sarà orale e in iscritto.

L'esame orale avrà per oggetto la storia e geografia dell'antichità, con particolare riguardo alla storia e geografia d'Italia; la storia e geografia generale del medio evo; la storia generale dell'evo moderno; la storia letteraria, specialmente d'Italia; la filologia classica e la grammatica comparata, la bibliologia, la paleografia e la diplomatica.

L'esame in iscritto verserà sulle lingue latina e greca, sull'italiana e sulla francese.

Chi vuol concorrere a quell'ufficio dovrà mandare a questo Ministero entro il 15 del prossimo mese di settembre la sua domanda in carta bollata da una lira ed i suoi titoli.

Roma, addì 10 luglio 1874.

Il Direttore Capo della 2ª Divisione
Rezasco.

CASSA DEI DEPOSITI E DEI PRESTITI
presso la Direzione Generale del Debito Pubblico

(1ª pubblicazione)

In ordine al prescritto dall'articolo 143 del regolamento approvato con Regio decreto 8 ottobre 1870, n. 5943, si notifica che, dovendosi procedere alla restituzione del sottodescritto deposito, ed allegandosi lo smarrimento delle relative polizze, resta diffidato chiunque possa avervi interesse, che, dieci giorni dall'ultima pubblicazione del presente, la quale verrà ripetuta per tre volte ad intervalli di dieci giorni, sarà proceduto come di ragione, restando di nessun valore il corrispondente titolo.

Polizza n. 22469 per deposito di lire 211 09, fatto di ufficio dalla Cassa dei depositi e dei prestiti di Torino, ora soppressa, importare degli interessi scaduti a tutto giugno 1862 sulle cartelle numeri 11113, 13613 e 13929 per prezzo di piante vendute, su di cui vertono contestazioni di proprietà tra i comuni di Meleset, Bardenecchia e Millaury.

Firenze, il 15 luglio 1874.

Per il Direttore Capo di Divisione
Frascaroli.

Per il Direttore Generale
Ceresole.

CASSA DEI DEPOSITI E DEI PRESTITI
presso la Direzione Generale del Debito Pubblico

In ordine al prescritto dall'art. 146 del vigente regolamento approvato con R. decreto 8 ottobre 1870, num. 5943, si fa noto, per tutti gli effetti di ragione, che questa Amministrazione ha provveduto, in esecuzione a sentenza del pretore di Genova (Sestiere Molo) del 23 maggio 1874 alla alienazione della rendita che costituiva il deposito appresso citato, dichiarando divenuto nullo e di nessun valore il titolo corrispondente.

Deposito di lire 25 di rendita fatto in questa Cassa da Ghiglino Carlo fu Bartolomeo, domiciliato in comune di Pegli, a titolo di cauzione per l'esercizio di un mulino situato in detto comune, come da polizza numero 7365.

Firenze, li 15 luglio 1874.

Per il Direttore Capo di Divisione
Frascaroli.

Per il Direttore Generale
Ceresole.

PARTE NON UFFICIALE

NOTIZIE VARIE

Dalla *London Gazette* si pubblicano i seguenti particolari sulle tristi avventure d'una parte dell'equipaggio dell'*Arracan*, di Greenock, il quale, durante il suo viaggio da Shield a Bombay, con carico di carbon fossile, prese fuoco per la combustione spontanea del carico e fu, il 17 ultimo febbraio, abbandonato dal suo equipaggio, che si rifugiò nelle scialuppe con l'intenzione di dirigersi verso le isole Maldive.

Queste barchette navigarono di conserva fino al 20 febbraio; quando i marinari, trovando le correnti troppo forti e pericolose, risolvettero di separarsi dopo aver diviso le provvisioni.

Il capitano che comandava il gran canotto fece allora vela per Cocincina; il secondo che comandava la lancia ed il terzo ufficiale David Webster, che comandava la barcaccia, insieme a tre marinari ed un mozzo continuarono a navigare verso le isole Maldive.

Dopo due giorni di navigazione, il canotto montato dal Webster ebbe a soffrire tutti i colpi d'un mare infuriato, sicchè perdè di vista la lancia comandata dal secondo. Da questo momento la barca si trovò obbligata di manovrare al vento, e ciò fino al 9 marzo, giorno in cui la sua acqua fu esaurita e le provvigioni finirono del tutto.

L'equipaggio estrasse a sorte i nomi per sapere chi di loro sarebbe ucciso per essere mangiato, e dall'urna sortì il nome del mozzo. Fortunatamente pel fanciullo, Webster, che aveva dormito durante il sorteggio, si svegliò in tempo per salvarlo.

Durante la notte, l'equipaggio tentò di uccidere Webster stesso; ma il mozzo, alla sua volta, lo ridestò per avvertirlo del pericolo.

Il giorno appresso, Webster, che dormiva di nuovo, fu svegliato dal rumore che fecero i marinai cercando impadronirsi del suo fucile per ucciderlo. Qualche ora dopo, l'equipaggio avendo di nuovo tentato impadronirsi del mozzo, Webster s'armò del suo revolver e minacciò di far fuoco su chi osasse portare le mani sul fanciullo.

Un giorno dopo, un marinaio tentò di colare a fondo il canotto, ma Webster s'impadronì del miserabile e gl'impedì di attuare il suo terribile disegno. Ma due giorni appresso, avendo quello stesso marinaio voluto ricominciare il suo tentativo, Webster fece fuoco su lui e l'avrebbe ucciso se il colpo non avesse fallito. Webster ripose un'altra capsula ed era sul punto di scaricare l'arma sull'individuo, quando un enorme uccello venne a passare al di sopra del battello. Webster, allora, cambiando mira, l'uccise e lo lasciò prendere dal suo equipaggio, che lo divorò in un momento senza rilasciarne le ossa e le penne.

Ma subito dopo, l'equipaggio parve in preda al delirio. Essendo uno dei marinai stramazzato sopra un banco e gravemente feritosi, i marinai, compreso il ferito, si diedero a bere con avidità il sangue che scorreva dalla ferita, con tutti gli esterni segni della follia.

Soltanto Webster e il mozzo avevano conservata la loro calma e parte della forza, onde non cessarono di vigilare e tenere di vista quegli sciagurati, che fame e disperazione avevano ridotto nel più orrendo stato.

Finalmente al trentunesimo giorno di quella esistenza infernale, a seicento miglia dalla terraferma, l'equipaggio venne raccolto da una nave inglese, la *City of Manchester*, capitano Hardie, da cui furono benissimo trattati e trasportati a Calcutta.

La regina ha conferito a Webster, i cui sforzi incessanti han potuto salvare la vita a tutti i suoi compagni, la medaglia Alberto di 2ª classe.

— Leggiamo nel *Journal Officiel* che, dal 26 giugno al 2 luglio, nel porto di Marsiglia entrarono 223,520 ettolitri di grano, di cui ecco la provenienza:

Odessa, 44,000 ettolitri; Marianopoli 48,960; Taganrock, 57,440; Galatz, ed Ibraïlia, 17,760; Burgos e Bombay, 19,200; Salonicco, 1760; Dedeagh, 4000; Spagna, 18,880, ed Africa francese, 19,520 ettolitri.

Durante tutto il mese di giugno, nel porto di Marsiglia s'importarono 876,960 ettolitri di grano, e 243,040 ettolitri di altri cereali, vale a dire, segale, 18,820; orzo, 19,840; granone, 15,680; fave, 8800, ed avena 180,000 ettolitri.

— Dallo *Standard* di Londra si annunzia che, la peste bovina è scoppiata contemporaneamente in alcune località del contado di Waterford, e che cinque o sei casi si ebbero a deplorare a Carrick sul Suir, ma che le autorità locali ed il governo presero subito le più savie precauzioni affinchè l'epidemia non vada propagandosi da una stalla all'altra.

— Nello *Scientific American* si legge che, nei dintorni di Omaha, nell'ovest, alla distanza di circa 40 miglia al nord della strada ferrata dell'*Union Pacific*, furono testè scoperti dei considerevolissimi depositi naturali di carbonato di soda. Talvolta questa sostanza trovasi sciolta in acque alcaline, ed altre volte galleggia su quelle acque formando degli strati alti più di sei piedi. Il carbonato di soda di Omaha è uno dei più ricchi che si conoscano, e quando sia stato costruito il tratto di ferrovia necessario, messo a Nuova York, non supererà il prezzo di 30 dollari (157 franchi) per tonnellata. La scoperta fatta nei dintorni di Omaha è della massima importanza per l'America, poichè questa, per i bisogni delle sue fabbriche di saponi, di vetri e cristalli, e di non pochi altri articoli di gran consumo, tutti gli anni deve importare 118,000 tonnellate di soda, che vale in media 50 dollari per tonnellata.

— Il *Dingler's Polytechnisches Journal* scrive che, se s'immerge per un minuto un foglio di carta in una soluzione ammoniacale di rame, e che poi lo si faccia seccare, diventa assolutamente impenetrabile all'acqua, nè perde la sua consistenza neppure nell'acqua bollente. Se si cilindrano insieme due fogli di carta così preparati, essi aderiscono completamente l'uno all'altro, e riunendo molti di quei fogli, se ne può fare dei cartoni di cui si accresce la coesione e la resistenza interponendovi fibre o tessuti, e che sono solidi almeno quanto delle tavole lignee della stessa grossezza.

DIARIO

Nel giorno 11 luglio si è fatta a Londra, nella piazza del Parlamento, la inaugurazione della statua di lord Derby. A questa cerimonia assisteva un grande numero di amici e congiunti dell'illustre defunto: il conte di Derby, il duca di Richmond, lord Cairns, ecc., alla testa dei quali si trovava il sig. Disraeli. La statua è di bronzo, ed è opera del signor Noble.

Dopo un discorso di lord Hampton, il signor Disraeli ha tolto egli stesso il velo che copriva la statua, e quindi pronunziò un discorso nel quale tessè le lodi di lord Derby, esaltandone soprattutto la prontezza nel disimpegno degli affari, la rettitudine di giudizio, la perspicacia, l'elevatezza dell'intelletto. Nessuna allusione venne fatta alle questioni politiche di questi tempi.

Dopo il signor Disraeli parlò il conte di Malmesbury, il quale descrisse le virtù private di lord Derby: « Quest'uomo, soggiunse l'oratore, così formidabile nel Parlamento, era in casa il più dolce, il più generoso, il più affettuoso dei padroni, dei padri, degli sposi ».

Tutti questi discorsi furono vivissimamente applauditi dalla numerosissima assistenza degli uditori.

Nell'Ungheria viene per essere risolta una questione che sta in sospeso già da parecchi anni: la questione della Chiesa serba d'Ungheria. Il congresso della Chiesa serba si è radunato a Carlowitz nel giorno 12 luglio; quest'assemblea conta 75 membri, liberamente eletti dai serbi ungheresi; 65 dei quali appartengono al così detto partito nazionale serbo più o meno avanzato; gli altri furono per analogia chiamati clericali, perchè loro si attribuiscono tendenze per certi rispetti analoghe a quelle dei clericali cattolici. Quest'ultima frazione vuole inoltre che dalla direzione degli affari religiosi sia totalmente allontanato l'elemento laico.

Principale mandato del congresso è la elezione di un metropolitano, incaricato dell'amministrazione degli affari ecclesiastici, e della amministrazione dei beni della Chiesa. Già dal 1870 sta vacante la sede metropolitana; l'ultimo congresso, convocato all'oggetto di provvedere a questa vacanza, venne disciolto per causa di un'agitazione politica che mirava a convertire il congresso in una specie di Parlamento della nazionalità serba. Dopo lo scioglimento di quest'assemblea il governo ungarico avrebbe avuto, a rigore di legge, il diritto di far nominare un metropolitano dal sovrano stesso, ma non volle adoperare un tale procedimento, che forse avrebbe reso impossibile ogni accordo ulteriore coi Serbi.

La Chiesa di questa nazionalità gode di una larga autonomia: l'amministrazione dei beni, l'istruzione pubblica, l'ordinamento e la direzione delle scuole, ecc., sono nelle mani di un Consiglio liberamente eletto dal congresso. La sola guarentigia del governo ungherese contro l'abuso già tentato, e che consiste nel trapiantare l'agitazione politica sul terreno ecclesiastico, è il suo diritto di non presentare alla sanzione sovrana la elezione del metropolitano, fatta dal congresso.

Ora il candidato della maggioranza alla sede di metropolitano, almeno per quanto si crede, sarebbe il vescovo di Buda, monsignor Stojkowitz, popolarissimo tra i Serbi, e anche ben visto dal governo ungarico, il quale è bramoso di un accomodamento. Gli ultra-serbi presenterebbero un altro prelato *(Vedi dispacci telegrafici).*

È noto che recentemente è stata conchiusa tra i gabinetti di Pesth e di Bucarest una convenzione relativa al congiungimento delle strade ferrate ungarico-rumene. Ora questa convenzione è sottoposta alle deliberazioni della Camera ungarica dei deputati. Il primo ministro, signor Bitto, dichiarò che, quanto all'approvazione del trattato egli ne faceva questione di gabinetto.

Nella Camera bavarese dei deputati, seduta del 14 luglio, il ministro del culto, signor Lutz, rispondendo ad una interpellanza del deputato Freitag sulla escursione pastorale del vescovo Reinkens, vecchio cattolico, per l'amministrazione della cresima, dichiarò che il governo non ha da ingerirsi in queste cose, esso non deve entrarci nè per consentire queste peregrinazioni, nè per evitarle. Del resto, il governo non si crede autorizzato ad offrire il braccio secolare alla chiesa in un conflitto provocato da un nuovo dogma promulgato ad onta della legge sul *placet* regio.

Il giorno 13 l'Assemblea di Versaglia ha ripresa la discussione finanziaria che era stata

interrotta l'11. Ma essa fu brevissima. Il signor Joubert ha presentato e svolto un suo emendamento per stabilire un mezzo decimo addizionale all'imposta sul sale. Questo emendamento essendo stato preso in considerazione, il seguito della discussione finanziaria venne rinviato alla seduta successiva.

Fu poscia presa in considerazione una proposta del signor Clapier intesa a sostituire nella interpretazione dell'art. 59 del regolamento dell'Assemblea al *quorum* fisso di 370 membri richiesto per la validità dei voti, un *quorum* variabile a seconda delle morti e delle dimissioni.

La discussione sulla libertà dell'insegnamento superiore venne rinviata a dopo il voto sulle proposte finanziarie. Indi fu approvata la convenzione postale conchiusa tra la Francia e l'Uruguay. Da ultimo l'Assemblea deliberò di passare ad una seconda deliberazione sulla proposta presentata dalla Commissione dell'esercito e relativa all'organizzazione dei comandi superiori di Parigi e di Lione.

Agli ultimi momenti della seduta, il relatore della Commissione del bilancio presentò la sua relazione sull'emendamento Joubert ed ha fatto sapere che, avendo il ministro delle finanze dichiarato di essere pronto ad appoggiare il mezzo decimo sul sale, la Commissione proponeva questa imposta all'Assemblea.

La Commissione delle leggi costituzionali ha proceduto nella sua adunanza del 13 alla nomina delle due Sottocommissioni che devono, la prima riassumere il progetto di legge elettorale politico, la seconda redigere il progetto definitivo sulla Camera alta e sull'ordinamento dei poteri pubblici.

La Commissione ha poi deliberato di nuovo sulle comunicazioni che le sono state fatte dal ministro dell'interno a nome del governo. Fu stabilito che il relatore spiegherà che se non si è potuto tener conto di tutte le osservazioni del governo nel progetto che verrà sottoposto all'Assemblea, tuttavia se ne terrà conto in parte posciachè le Sottocommissioni hanno l'intenzione di condurre a termine i loro lavori nel più breve termine possibile.

Il *Journal des Débats* riferisce la voce che la Commissione incaricata di preparare un progetto di legge sulla stampa abbia terminati i suoi lavori e stia per nominare il relatore. Indi soggiunge: « Gli ultimi atti dell'autorità riguardo a certi giornali di gradazioni o, per meglio dire, di colori opposti, hanno dimostrata l'urgenza di una legge definitiva. Lo stato d'assedio nuoce più ancora all'autorità del governo che agli interessi della stampa. Il governo crede di far prova di imparzialità colpendo mano mano o contemporaneamente i giornali repubblicani, bonapartisti o realisti; ma con questi rigori moltiplicati esso mostra invece l'imbarazzo in cui lo pone il potere arbitrario ed eccezionale di cui si trova armato in causa dello stato d'assedio. Siccome il governo si è costituito giudice supremo ed assoluto di tutto ciò che si pubblica, non vi è limite alcuno alla sua responsabilità. Un simile stato di cose non saprebbe durare più a lungo. Noi scongiuriamo pertanto il governo, nell'interesse medesimo della sua tranquillità e della sua stessa dignità, ad aspettare la presentazione di un progetto di legge che riponga la stampa sotto il regime del diritto comune. »

Il corrispondente parigino del *Journal de Genève* scrive che nella capitale francese si è già meno ottimisti circa il risultato delle discussioni costituzionali che stanno per aprirsi a Versaglia. La proposta Périer avrebbe perduto alquanto terreno e sarebbe diventato più difficile che mai presagire quale delle opinioni che vi si combattono finirà per vincere, se l'avversione che inspira la repubblica o il sentimento che debbono avere i monarchici della loro impotenza a fare alcun che di diverso.

Il duca di Broglie, al dire del corrispondente, non avrebbe perduta la speranza di ricomporre la sua maggioranza e ciò che si dice avvenire in questo momento nella estrema destra concorrerebbe appunto ad inspirargli maggior fiducia.

Sembra, soggiunge il corrispondente, che il disgregamento dell'Assemblea non abbia ancora raggiunto il suo apogeo. Si parla di una scissura dell'estrema destra medesima. Essa conserverebbe i suoi intransigenti; ma avrebbe anche i suoi uomini abili. Il signor Luciano Brun sarebbe alla testa di questi ultimi e l'*Univers* si presterebbe a questa manovra.

È in questo senso che dovrebbe interpretarsi la nota pubblicata ultimamente da questo giornale per dire che i monarchici non voteranno mai contro la loro coscienza e contro i loro principii, ma che non per questo essi sono nemici del maresciallo e che non per questo pensano di contestarne il governo.

REGIO ISTITUTO DI BELLE ARTI
DI SAN LUCA IN ROMA

Avviso.

Giusta il disposto dell'articolo 7 del regolamento approvato col Regio decreto 31 ottobre 1869, n. 5337, si terrà presso questo R. Istituto una sessione di esami per gli aspiranti al conseguimento della patente d'idoneità all'insegnamento del disegno nelle scuole tecniche, normali e magistrali del Regno.

Le differenti prove, alle quali dovranno gli aspiranti assoggettarsi, avranno luogo dal 1° al 5 settembre prossimo venturo.

Gli aspiranti presenteranno la loro domanda alla Direzione dell'Istituto almeno dieci giorni prima che incomincino gli esami, corredata dei seguenti documenti:

1° Attestato di nascita, da cui risulti aver compiuto il ventesimo anno di età;

2° Attestato di buona condotta, rilasciato dal sindaco del comune di ultima dimora;

3° Attestato medico, debitamente legalizzato, da cui consti della capacità del ricorrente a sostenere le fatiche della scuola;

4° Attestato degli studi fatti.

Gli aspiranti si troveranno alle ore 9 antimeridiane del giorno 1° settembre 1874 nella segreteria dell'Istituto.

Gli esami saranno dati da una Commissione presieduta dal direttore dell'Istituto a norma del programma esposto nella circolare del Ministero di Pubblica Istruzione 19 luglio 1869, n. 254, e dal regolamento 31 ottobre stesso anno.

Essi consisteranno delle seguenti prove:

1° Misurare sul vero e disegnare le proiezioni orizzontali e verticali, e le sezioni occorrenti di una macchina o di qualche parte di essa;

2° Copiare un modello di ornato dal gesso, a contorno, non senza gli effetti d'ombra principale ed in una proporzione assegnata;

3° Schizzar dal vero senza nessun aiuto di misura, qualche oggetto di mobiliare, parte di un monumento, ecc.;

4° Subire un esame verbale sulle eseguite prove, nel quale il candidato deve dar ragione delle pratiche usate ed esprimersi con ordine, chiarezza e proprietà.

Ogni candidato, per essere ammesso all'esame, dovrà pagare nelle mani del segretario dell'Istituto la tassa di lire 25; e, superato che l'abbia, somministrare una marca da bollo da una lira da munirne la patente.

Roma, 30 giugno 1874.

Il Direttore Prof. Filippo Prosperi. — *Il Segretario* Alessandro Atti.

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO SCOLASTICO
PER LA PROVINCIA DELLA CALABRIA CITERIORE

Dal 1° al 31 del prossimo mese di luglio è aperto il concorso a 1 (uno) posto semigratuito governativo vacante nel Convitto nazionale annesso a questo R. Liceo Ginnasio giusta le norme stabilite dal regolamento approvato con Real decreto 4 aprile 1869, n. 4997.

Gli aspiranti dovranno entro il termine prefisso presentare al signor preside del detto Istituto:

1. Una istanza scritta di propria mano, con dichiarazione della classe di studio frequentata nel corso dell'anno;

2. La fede legale di nascita, da cui risulti che l'aspirante non abbia oltrepassata l'età di anni 12. Al requisito dell'età è fatta eccezione pei concorrenti già alunni di questo Istituto, o di altro parimente governativo;

3. Un attestato degli studi fatti, da cui si rilevi che l'aspirante abbia compiuto gli elementari;

4. L'attestato di aver subìto l'innesto vaccino o sofferto il vaiuolo, e di esser sano e scevro di infermità contagiose;

5. Un attestato di moralità, rilasciato o dalla potestà municipale, o da quella dell'Istituto da cui proviene;

6. Una dichiarazione della Giunta municipale sulla professione paterna, sul numero e sulla qualità delle persone che compongono la famiglia, sulla somma che la famiglia paga a titolo di contribuzione, accertata mediante dichiarazione dell'agente delle tasse, sul patrimonio che il padre, la madre o lo stesso candidato possiedono.

Gli esami relativi si faranno entro il successivo mese di agosto. Il giorno preciso in cui avranno cominciamento sarà indicato a ciascun aspirante col mezzo del sindaco o di altra podestà locale.

Cosenza, 20 giugno 1874.

Il R. Provveditore: Angelo Volpe.

PREFETTURA DI TERAMO
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO PROVINCIALE SCOLASTICO

Vista la lettera del rettore del Convitto Nazionale di Teramo, colla quale annuncia il numero dei posti semigratuiti che vacheranno nel medesimo col cominciare del nuovo anno scolastico;

Vista la deliberazione presa dal Consiglio provinciale scolastico nella seduta di ieri;

Visto l'art. 3 del regolamento approvato con R. decreto 4 aprile 1869, n. 4997,

Notifica:

È aperto il concorso a 3 posti semigratuiti di nomina governativa da conferirsi in quest'anno nel Convitto Nazionale di Teramo.

Per essere ammessi al concorso ogni candidato dovrà presentare al rettore:

1. Un'istanza scritta di propria mano, con dichiarazione della classe di studio frequentata nel corso dell'anno;

2. La fede legale di nascita;

3. Un attestato di moralità rilasciatogli dal comune, o dal capo dell'Istituto dal quale provenga;

4. L'attestazione autentica degli studii fatti;

5. Il certificato medico di aver subito l'innesto vaccinico, o sofferto il vaiolo, di essere sano e scevro da infermità schifose, e stimate appiccaticcie;

6. Una dichiarazione della Giunta municipale sulla professione paterna, sul numero, e sulla qualità delle persone che compongono la famiglia, sulla somma che la famiglia paga a titolo di contribuzione, accertata mediante dichiarazione dell'agente delle tasse, sul patrimonio che dal padre, dalla madre, e dallo stesso candidato si possiede.

L'età dei candidati non deve oltrepassare quella di dodici anni. I soli alunni del Convitto Nazionale suddetto, o di altro Convitto governativo possono essere ammessi ancorchè abbiano età maggiore di quella sopraindicata.

I documenti predetti tutti in carta da bollo dovranno essere presentati non più tardi del giorno 31 del corrente mese di luglio al rettore del Convitto Nazionale.

L'esame di concorso si terrà nei giorni 17 e 18 agosto prossimo nel locale del suddetto Convitto.

Teramo, addì 4 luglio 1874.

Il Prefetto Presidente: Maccaferri.

AMMINISTRAZIONE DEL LOTTO PUBBLICO
DIREZIONE COMPARTIMENTALE DI VENEZIA

Avviso di concorso.

È aperto il concorso a tutto il dì 30 luglio 1874 alla nomina di ricevitore del lotto al banco n. 136 nel comune di Lendinara, provincia di Rovigo, con l'aggio lordo medio annuale di lire 2052 47.

Gli aspiranti alla detta nomina faranno pervenire a questa Direzione l'occorrente istanza in carta da bollo, corredata dai documenti comprovanti i requisiti voluti dall'articolo 135 del regolamento approvato con R. decreto 24 giugno 1870, n. 5736, nonchè i titoli accennati nel successivo articolo 136, modificato col R. decreto 5 marzo 1874, n. 1843, qualora ne fossero provvisti.

Nell'istanza sarà dichiarato di uniformarsi alle condizioni tutte prescritte nel mentovato regolamento sul lotto.

Addì 6 luglio 1874.

Il Direttore Compartimentale Marinuzzi.

CAPITANERIA DI PORTO
DEL COMPARTIMENTO MARITTIMO DI MESSINA

Avviso.

Nei paraggi dell'isola di Lipari veniva dagli equipaggi di due bilancelle addette alla pesca del corallo ricuperato un ferro a quattro marre di antica costruzione estera del peso di chilogrammi 250, stato apprezzato, pel cattivo stato in cui si trova, lire 50.

Chiunque credesse avervi diritto potrà far valere le sue ragioni in questo ufficio nei termini di cui agli articoli 131 e 136 del Codice per la marina mercantile.

Messina, li 8 luglio 1874.

Il Capitano di Porto Bertolini.

CAPITANERIA DI PORTO
DEL COMPARTIMENTO MARITTIMO DI MADDALENA

Si rende noto che nel giorno 4 corrente mese venne ricuperata nelle acque di Alghero una botte contenente circa litri duecentocinquanta d'olio, ritenuta di provenienza da Tunisi e giudicata del valore di L. 0 45 al litro.

Chiunque vantasse dritto di proprietà sul detto ricupero, potrà farlo valere presso questa Capitaneria di porto nei termini prescritti dall'art. 136 del Codice per la Marina mercantile.

Maddalena, 8 luglio 1874.

Il Capitano di Porto reggente C. Perella.

CAPITANERIA DI PORTO IN PORTOFERRAJO

Avviso.

Il giorno 4 del corrente mese è stato ricuperato al mezzogiorno dell'isola di Capraia, e più precisamente nel luogo detto il Capitello del Zenopito, un trave di pino della lunghezza di metri 15, altezza centimetri 48 e larghezza centimetri 41, periziato del valore di lire 216.

Chiunque avesse diritto a siffatto ricupero dovrà giustificare le sue ragioni di proprietà a questa capitaneria di porto nel termine stabilito dagli articoli 131 e 136 del Codice per la marina mercantile.

Portoferrajo, li 9 luglio 1874.

Il Capitano di Porto A. Comandù

Dispacci elettrici privati
(AGENZIA STEFANI)

NEW YORK, 15. — L'incendio di Chicago fu spento. Parecchi quadrati di case rimasero distrutti.

BAJONA, 15. — I carlisti continuano a concentrarsi presso Bilbao.

MADRID, 15. — Corre voce che sia imminente una crisi ministeriale.

Zabala, che è ammalato, si ritirerebbe insieme al ministro delle finanze Camacho.

LONDRA, 15. — La Camera dei comuni approvò alla quasi unanimità, in seconda lettura, il progetto di legge sulle cerimonie religiose.

PARIGI, 16. — Il *Journal Officiel* annunzia che ieri dopo la seduta dell'Assemblea il ministro Magne ha dato le sue dimissioni, ma che, dietro domanda del maresciallo, continuerà a sbrigare gli affari finchè sia rimpiazzato.

PARIGI, 16. — Il comm. Nigra parte oggi per Avignone per assistere alle feste pel giubileo di Petrarca.

MADRID, 15. — I carlisti furono respinti in un nuovo attacco contro Puycerda.

Le bande di D. Alfonso sono insorte; i capi sono fra loro in aperta discordia.

ISCHL, 16. — Il principe Milano si recò oggi a visitare l'imperatore d'Austria-Ungheria.

CARLOWITZ, 16. — Il congresso della Chiesa nazionale serba elesse con 63 voti il vescovo Stojkowitz a patriarca. Sette membri del congresso si sono astenuti di votare. Le sedute furono sospese finchè l'imperatore abbia preso una decisione.

VERSAILLES, 16. — *Seduta dell'Assemblea nazionale.* — Gouin sviluppa il suo emendamento, tendente a colmare il disavanzo colla emissione di obbligazioni trentennarie, il cui prodotto dispenserebbe di pagare le garanzie pegli interessi delle strade ferrate.

Il ministro dei lavori pubblici combatte questo emendamento, come pure un emendamento analogo di Pouyer-Quertier.

L'emendamento di Gouin è ritirato e quello di Pouyer è respinto con 424 voti contro 205.

Duprat interpella il ministero sulla situazione fatta ai nostri nazionali in Egitto dalle tasse esagerate che furono imposte agli europei; dice che i consoli furono invitati a percepire le tasse e che il console francese ricusò, dichiarando che queste tasse sono illegali e contrarie alle capitolazioni. L'oratore insiste sulla necessità di far osservare le capitolazioni; dice che il kedive ha bisogno del nostro mercato e che si può fare comprendere al kedive, il quale è assai intelligente, che il nostro mercato gli sarebbe chiuso se non rinunzia a queste misure che ci sono troppo onerose.

Il duca Decazes risponde che il kedive fu costretto da una vera necessità finanziaria ad imporre queste tasse che colpiscono gli indigeni e gli stranieri, e quindi soggiunge: « Noi fummo colpiti dalla esagerazione di alcune imposte ed abbiamo fatte alcune rimostranze amichevoli. Noi dovevamo pure domandarci se il kedive ha o no il diritto d'imporre nuove tasse. Noi dovevamo preoccuparci dei sentimenti delle nazioni interessate ed abbiamo quindi aperta una inchiesta. Le trattative colle altre nazioni sono ancora pendenti. L'Assemblea può star sicura che noi difenderemo i diritti che abbiamo in seguito alle capitolazioni e che tuteleremo gli interessi dei nostri nazionali. »

CHICAGO, 16. — I danni dell'incendio ascendono a 21 milioni di franchi; 12 milioni erano assicurati.

Borsa di Vienna — 16 *luglio*.

	15	16
Mobiliare	234 50	234 75
Lombarde	138 50	137 50
Banca Anglo-Austriaca	154 50	157 50
Austriache	312 50	312 —
Banca Nazionale	978 —	965 —
Napoleoni d'oro	8 87	8 87
Cambio su Parigi	44 15	44 —
Cambio su Londra	111 45	111 30
Rendita austriaca	75 60	75 65
Id. id. in carta	70 55	70 55
Union-Bank	121 25	123 —
Rendita italiana 5 0/0	— —	— —

Borsa di Berlino — 16 *luglio*.

	15	16
Austriache	188 1/2	187 3/4
Lombarde	— —	81 1/2
Mobiliare	140 1/4	138 1/2
Rendita italiana	66 7/8	66 5/8
Banca Franco-Italiana	—	— —
Rendita turca 5 0/0 (1865)	44 1/2	44 7/8

Borsa di Parigi — 16 *luglio*.

	15	16
Rendita francese 3 0/0	61 70	61 67
Id. id. 5 0/0	97 62	97 70
Banca di Francia	3700 —	3705 —
Rendita italiana 5 0/0	66 30	66 —
Id. id.	— —	— —
Ferrovie Lombarde	310 —	310 —
Obbligaz. Tabacchi	— —	490 —
Ferrovie Vitt. Em. 1863	199 50	193 50
Id. Romane	72 50	71 25
Obbligazioni Romane	181 75	182 —
Azioni Tabacchi	— —	— —
Cambio sopra Londra, a vista	25 18 1/2	25 18 1/2
Cambio sull'Italia	9 3/8	9 3/8
Consolidati inglesi	92 3/4	92 3/4

Borsa di Londra — 16 *luglio*.

Consolidato inglese	da 92 5/8	a 92 3/4
Rendita italiana	» 65 5/8	» 65 7/8
Turco	» 44 1/4	» 44 3/8
Spagnuolo	» 17 3/4	» 17 7/8
Egiziano (1868)	» 77 1/4	» 77 3/4

MINISTERO DELLA MARINA
Ufficio centrale meteorologico

Firenze, 16 luglio 1874, ore 16 30.

Le pressioni sono sempre stazionarie, il cielo sereno e il mare tranquillo, venti leggeri delle regioni settentrionali e ieri nel pomeriggio temporali nelle vicinanze di Moncalieri. Stanotte abbondante rugiada a Brindisi. Stamane dalle 4 30 alle 5 30 nebbia fitta a S. Nicola di Casole (Otranto), tempo generalmente bello, qua e là turbato.

OSSERVATORIO DEL COLLEGIO ROMANO
Addì 16 luglio 1874.

	7 ant.	Mezzodì	3 pom.	9 pom.	*Osservazioni diverse*
Barometro	763 4	763 1	762 5	763 4	(Dalle 9 pom. del giorno prec. alle 9 pom. del corrente)
Termometro esterno (centigrado)	24 6	32 8	31 3	25 4	TERMOMETRO Massimo = 33 3 C. = 26 6 R.
Umidità relativa	78	42	43	73	Minimo = 21 7 C. = 17 4 R.
Umidità assoluta	17 86	15 59	14 60	17 56	
Anemoscopio	N. 2	O. 4	O. 11	N. 1	Magneti regolari.
Stato del cielo	10. bello	9. veli	8. piccoli cumuli	10. bellissimo	

LISTINO UFFICIALE DELLA BORSA DI COMMERCIO DI ROMA
dal dì 17 luglio 1874.

VALORI	GODIMENTO	Valore nominale	CONTANTI Lettera	CONTANTI Danaro	FINE CORRENTE Lettera	FINE CORRENTE Danaro	FINE PROSSIMO Lettera	FINE PROSSIMO Danaro	Nominale
Rendita Italiana 5 0/0	1 semest. 75	—	71 12	71 07	—	—	—	—	—
Detta detta 3 0/0	1 aprile 74	—	—	—	—	—	—	—	—
Prestito Nazionale	»	—	—	—	—	—	—	—	—
Detto piccoli pezzi	»	—	—	—	—	—	—	—	—
Detto stallonato	»	—	—	—	—	—	—	—	—
Obbligazioni Beni Ecclesiastici 5 0/0	»		—	—	—	—	—	—	—
Certificati sul Tesoro 5 0/0	3 trimest. 74	537 50	—	—	—	—	—	—	515 »
Detti Emiss. 1860-64	1 aprile 74	—	74 70	74 65	—	—	—	—	—
Prestito Romano, Blount	»	—	74 05	74 »	—	—	—	—	—
Detto Rothschild	1 giugno 74	—	73 35	73 30	—	—	—	—	—
Banca Nazionale Italiana	1 genn. 74	1000	—	—	—	—	—	—	—
Banca Romana	2 semest. 74	1000	—	—	—	—	—	—	—
Banca Nazionale Toscana	»	1000	—	—	—	—	—	—	—
Banca Generale	1 genn. 74	500	407 —	406 —	—	—	—	—	—
Banca Italo-Germanica	»	500	213 —	212 —	—	—	—	—	—
Banca Austro-Italiana	»	500	—	—	—	—	—	—	—
Banca Industriale e Commerciale	»	250	—	—	—	—	—	—	—
Azioni Tabacchi	»	500	—	—	—	—	—	—	—
Obbligazioni dette 6 0/0	1 ottob. 73	500	—	—	—	—	—	—	—
Strade Ferrate Romane	1 ottob. 65	500	—	—	—	—	—	—	—
Obbligazioni dette	—	500	—	—	—	—	—	—	—
SS. FF. Meridionali	—	500	—	—	—	—	—	—	—
Obbligazioni delle SS. FF. Meridionali	—	500	—	—	—	—	—	—	—
Buoni Merid. 6 0/0 (oro)	—	500	—	—	—	—	—	—	—
Società Romana delle Miniere di ferro	—	537 50	170 »	165 »	—	—	—	—	—
Società Anglo-Rom. per l'illuminazione a gas	1 semest. 74	500	342 »	340 »	—	—	—	—	—
Gas di Civitavecchia	1 gennaio 74	500	—	—	—	—	—	—	—
Pio Ostiense	—	430	—	—	—	—	—	—	—
Credito Immobiliare	—	500	—	—	—	—	—	—	—
Compagnia Fondiaria Italiana	—	250	—	—	—	—	—	—	—
Credito Mobiliare It.	—	500	—	—	—	—	—	—	—

CAMBI	GIORNI	LETTERA	DANARO	Nominale
Ancona	30	—	—	—
Bologna	30	—	—	—
Firenze	30	—	—	—
Genova	30	—	—	—
Livorno	30	—	—	—
Milano	30	—	—	—
Napoli	30	—	—	—
Venezia	30	—	—	—
Parigi	90	—	—	—
Marsiglia	90	109 85	109 70	—
Lione	90	—	—	—
Londra	90	27 75	27 70	—
Augusta	90	—	—	—
Vienna	90	—	—	—
Trieste	90	—	—	—
Oro, pezzi da 20 franchi		—	—	22 15
Sconto di Banca 5 0/0				

OSSERVAZIONI

Prezzi fatti del 5 0/0: 2° semes. 1874: 73 22 1/2 fine; 73 27 1/2, 30 cont.

Certificati emissione 1860-64 74 67 1/2 cont.

Il Sindaco A. PIERI.

Il deputato di Borsa P. LUIGIANI.

INTENDENZA DI FINANZA DELLA PROVINCIA DI ROMA

AVVISO D'ASTA (N. 129) per la vendita di beni pervenuti al Demanio per effetto delle leggi 7 luglio 1866, n. 3036, e 15 agosto 1867, n. 3848.

Si fa noto al pubblico che alle ore 10 ant. del giorno 4 agosto 1874, nell'ufficio della Regia pretura in Tivoli, alla presenza di uno dei membri della Commissione provinciale di sorveglianza, coll'intervento di un rappresentante dell'Amministrazione finanziaria, si procederà ai pubblici incanti per l'aggiudicazione a favore dell'ultimo migliore offerente dei beni infra-descritti.

Condizioni principali:

1. Gl'incanti si terranno per pubblica gara col metodo della candela vergine e separatamente per ciascun lotto.

2. Sarà ammesso a concorrere all'asta chi avrà depositato, a garanzia della sua offerta, il decimo del prezzo pel quale è aperto l'incanto, nei modi determinati dalle condizioni del capitolato.

Il deposito potrà esser fatto sia in numerario o biglietti di Banca in ragione del 100 per 100, sia in titoli del Debito Pubblico al corso di Borsa a norma dell'ultimo listino pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale del Regno* anteriormente al giorno del deposito, sia in obbligazioni ecclesiastiche al valore nominale.

3. Le offerte si faranno in aumento del prezzo estimativo dei beni non tenuto calcolo del valore presuntivo del bestiame, delle scorte morte e delle altre cose mobili esistenti sul fondo e che si vendono col medesimo.

4. La prima offerta in aumento non potrà eccedere il *minimum* fissato nella colonna 12ª dell'infrascritto prospetto.

5. Saranno ammesse anche le offerte per procura nel modo prescritto dagli art. 95, 97 e 98 del regolamento 22 agosto 1867, n. 3852.

6. Non si procederà all'aggiudicazione se non si avranno le offerte almeno di due concorrenti.

7. Entro dieci giorni dalla seguita aggiudicazione, l'aggiudicatario dovrà depositare la somma sottoindicata nella col. 11ª in conto delle spese e tasse relative, salva la successiva liquidazione.

Le spese di stampa staranno a carico dei deliberatari per i lotti loro rispettivamente aggiudicati; avvertendo che la spesa d'inserzione nella gazzetta provinciale è solamente obbligatoria per quei lotti il cui prezzo d'asta superi le L. 8000.

8. La vendita è inoltre vincolata alla osservanza delle condizioni contenute nel capitolato generale e speciale dei rispettivi lotti; quali capitolati, non che gli estratti delle tabelle ed i documenti relativi, saranno visibili tutti i giorni dalle ore 10 antimeridiane alle ore 4 pomeridiane nell'ufficio del Registro in Tivoli.

9. Non saranno ammessi successivi aumenti sul prezzo dell'aggiudicazione.

10. Le passività ipotecarie gravanti gli stabili rimangono a carico del Demanio e per quelle dipendenti da canoni, censi, livelli, ecc., è stata fatta preventivamente la deduzione del corrispondente capitale nel determinare il prezzo d'asta.

Avvertenza. — Si procederà a termini degli art. 402, 403, 404 e 405 del Codice penale italiano contro coloro che tentassero impedire la libertà dell'asta, od allontanassero gli accorrenti con promesse di danaro o con altri mezzi sì violenti che di frode, quando non si trattasse di fatti colpiti da più gravi sanzioni del Codice stesso.

Nº d'ordine del presente	Nº progressivo dei lotti	Nº della tabella corrispondente	COMUNE ove sono situati i beni	Provenienza	DESCRIZIONE DEI BENI — Denominazione e natura	SUPERFICIE in misura legale	SUPERFICIE in antica misura locale	PREZZO d'incanto	DEPOSITO per cauzione delle offerte	DEPOSITO per le spese e tasse	MINIMUM delle offerte in aumento sul prezzo di stima	PREZZO presuntivo delle scorte vive o morte
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1323	1464	Tivoli	Mensa vescovile di Tivoli	Molino da cereali, sito in via del Colle, composto di num. 3 vani terreni con num. 2 macine sottostanti al palazzo vescovile, confinante con lo stesso palazzo, coi beni di Pacifici Vincenzo e col molino da olio di Colonna già Mazio, in mappa sezione urbana n. 1333, col reddito imponibile di lire 494 00. Affittato dall'ente morale a Nobilia Luigi . .	» » »	» »	11597 50	1159 75	600 »	100 »	80 »

3997 Roma, addì 8 luglio 1874. *L'Intendente:* CARIGNANI.

N. 16 d'ordine.

DIREZIONE DI COMMISSARIATO MILITARE DI PADOVA

Avviso d'Asta.

Si notifica che addì 1º agosto prossimo venturo ad un'ora pomeridiana presso la Direzione suddetta (Borgo Rogati, al civico n. 2229) si procederà avanti al signor direttore al pubblico incanto, col mezzo dei partiti segreti, per l'appalto della fornitura del

Pane da munizione per le truppe di stanza e di passaggio nel territorio della Divisione Militare di Padova.

Denominazione del lotto d'impresa	LOCALITÀ componenti il lotto	Prezzo d'asta per cadauna razione di pane di grammi 735	Somma per cauzione valore reale
Padova	Provincie di Padova, Rovigo, Venezia, Treviso, Udine e Belluno	L. — 29	6000

NB. Dal lotto sopraindicato s'intendono temporariamente escluse le località nelle quali esista panificio militare, e quelle altre in cui il pane venga spedito per cura dell'Amministrazione militare, come è indicato nei capitoli speciali d'appalto.

L'impresa avrà principio col 1º ottobre 1874 e terminerà il 30 settembre 1875.

L'obbligo di fornitura s'intende esteso a tutto il lotto d'appalto, salve le eccezioni di cui sopra.

I capitoli d'appalto generali e parziali che debbono reggere detta impresa sono visibili presso quest'ufficio e presso tutte le Direzioni di Commissariato militare del Regno.

Il deliberamento seguirà a favore di chi con offerta segreta avrà proposto sul prestabilito prezzo della razione un ribasso di un tanto per ogni cento lire maggiormente superiore o pari almeno a quello stabilito dal Ministero della Guerra in apposita scheda suggellata e deposta sul tavolo, la quale verrà aperta dopo che saranno stati riconosciuti tutti i partiti presentati.

Le offerte dovranno essere prodotte in carta bollata da lire una, e suggellate.

Le offerte non suggellate o condizionate non saranno ammesse. Non potranno essere fatte offerte per via telegrafica.

Gli aspiranti all'impresa per essere ammessi a far partito dovranno rimettere a questa Direzione la ricevuta comprovante d'avere versato nella Cassa dei depositi e prestiti, o nelle Tesorerie provinciali una somma in contanti od in cartelle del Debito Pubblico del Regno d'Italia uguale all'ammontare della cauzione sopraindicata. Le cartelle però saranno ricevute pel solo valore ragguagliato a quello del corso legale di Borsa del giorno antecedente a quello dell'effettuato deposito. Tale ricevuta non potrà essere inclusa nel piego dell'offerta, ma dovrà essere presentata a parte.

Il detto deposito verrà poi, pel deliberatario, convertito [illegible] uzione definitiva.

Sarà facoltativo ai concorrenti di presentare i propri partiti a qualunque ufficio di Commissariato militare, ma di questi non si terrà conto, ove non pervengano ufficialmente e prima della proclamazione dell'apertura dell'incanto, e qualora non siano accompagnati dalla ricevuta dell'effettuato deposito provvisorio.

Nell'interesse del servizio il Ministero ha ridotto a giorni cinque il tempo utile (fatali) per presentare offerte di ribasso non inferiori al ventesimo, da decorrere dalle ore 2 pomeridiane (tempo medio di Roma) del giorno del deliberamento.

Le spese tutte inerenti agli incanti ed al contratto saranno a carico del deliberatario, come pure saranno a suo carico le spese per tassa di registro giusta le vigenti leggi.

Padova, 14 luglio 1874. Per detta Direzione
4176 *Il Capitano Commissario:* PEYRON.

GENIO MILITARE - DIREZIONE DI ROMA

Avviso di deliberamento d'appalto.

A termine dell'articolo 98 del regolamento 4 settembre 1870 si notifica che l'appalto di cui negli avvisi d'asta del 20 giugno p. p.,

Costruzione di 4 casermette ad un sol piano e di 2 latrine nel cortile principale della caserma S. Francesco a Ripa, per L. 130,000,

è stato in incanto d'oggi deliberato mediante il ribasso di lire 10 50 per cento.

Epperciò il pubblico è diffidato che il termine utile ossia li fatali per presentare le offerte di ribasso, non minore del ventesimo, scadono alle ore 10 antimeridiane del giorno 29 del corrente mese.

Chiunque in conseguenza intenda fare la suindicata diminuzione del ventesimo deve all'atto della presentazione della relativa offerta accompagnarla col deposito prescritto dal succitato avviso d'asta.

L'offerta può essere presentata all'ufficio della Direzione suddetta dalle ore 8 alle 11 antimeridiane e dalle 2 alle 5 pomeridiane.

Dato in Roma, li 13 luglio 1874. Per la Direzione
4146 *Il Segretario:* BAGLIONI.

SOCIETA' VENETA PER IMPRESE E COSTRUZIONI PUBBLICHE

4172

Avviso.

Per deliberazione presa dal Consiglio di amministrazione nella seduta XXIX odierna, ed a termine degli articoli 8 e 9 dello statuto sociale di cui si riporta a piedi l'articolo 10 pei conseguenti effetti, i signori azionisti sono invitati a pagare il settimo decimo, cioè L. 25 per ciascuna azione.

Il versamento avrà luogo dal 5 al 10 agosto 1874 presso le sedi della Banca Veneta di Padova e Venezia.

Padova, 14 luglio 1874.

La Presidenza del Consiglio.

Art. 10 dello statuto sociale.

Il ritardo ai versamenti farà decorrere di pieno diritto l'interesse del 7 (sette) per 100 in ragione d'anno a carico dell'azionista moroso; e dal giorno della scadenza fissata nell'avviso di cui al precedente articolo, senza d'uopo di alcun atto ulteriore. Passati trenta giorni di mora la Società potrà far vendere alle Borse di Venezia, Milano, Firenze, Torino, Genova, Napoli, Roma, mediante creazione di duplicati, le azioni di cui i versamenti fossero in ritardo, senza bisogno di alcun atto giudiziale o stragiudiziale, di costituzione in mora od altro, valendosi a tal fine di agenti di cambio a rischio e pericolo del ritardatario e senza pregiudizio di maggiore ragione a termine degli articoli 153 e 154 del Codice di commercio.

SEZIONE DI COMMISSARIATO MILITARE IN ANCONA

N. 18. **Avviso di provvisorio deliberamento.**

A senso dell'articolo 98 del regolamento approvato con R. decreto del 4 settembre 1870, nº 5852, si notifica che nell'incanto d'oggi l'appalto per la provvista di grano pei PANIFICI MILITARI DI PERUGIA E ANCONA descritto nello avviso d'asta in data 10 luglio 1874, è stato deliberato nel modo seguente:

Per Perugia

Lotti 5 al prezzo di lire 34 45 al quintale
Lotti 5 id. id. 34 71 id.
Lotti 5 id. id. 34 89 id.

Per Ancona

Lotti 4 al prezzo di lire 32 95 al quintale
Lotti 11 id. id. 32 99 id.

Epperciò il pubblico è diffidato che i fatali, ossia termine utile per presentare le offerte di ribasso non minori del ventesimo, scadono alle ore 12 meridiane (tempo medio di Roma) di martedì 21 luglio corrente, spirato il qual termine non sarà più accettata qualsiasi offerta.

Chiunque in conseguenza intenda fare la suindicata diminuzione deve unire alla relativa offerta, in carta bollata da lire una, la ricevuta del deposito prescritto dal succitato avviso d'asta.

Ancona, 16 luglio 1874.
4193 *Il Maggiore Commissario:* E. NOVELLI.

VENDITA GIUDIZIALE.
(1ª *pubblicazione*)

Nel giorno venti agosto 1874 nella sala del tribunale civile di Roma si procederà alla vendita giudiziale del seguente fondo subastato ad istanza delle signore Giacinta Molinari vedova Galzotti, Angelina e Geltrude Galzotti ed a carico del signor Pietro Giraud e tale vendita si farà a primo ribasso ed il prezzo in cui si aprirà l'incanto sarà di L. 117,464 40.

Casa posta in Roma, via della Valle n.i 29, 30, 31 e 32, segnata nella mappa censuaria rione VIII coi n.i 155 e 156, confinante colla via della Valle ed i beni Cristofori, Tognola e Napoleoni, salvi, ecc.
4157 PAOLO BONOMI usciere.

(3ª *pubblicazione*)

IL TRIBUNALE DI TORINO

Visto l'avanti esteso ricorso ed annessivi documenti, di cui intese relazione dal giudice delegato in camera di consiglio, autorizza la ricorrente Druetti Maria vedova di Giovanni Gallotti, come unica erede di detto defunto suo marito, a ritirare dalla Cassa depositi e prestiti le lire 200 presso di essa depositate da detto Gallotti Gioanni fu Domenico, domiciliato in sua vivenza in Lanzo, risultante da polizza della stessa Cassa in data 20 giugno 1872, portante il num. 25830, dichiarando la Cassa medesima sufficientemente scaricata e liberata mediante quitanza di detta ricorrente o chi per essa.

Torino, li 21 febbraio 1874.

Firmati in originale: Gatti relatore — Bodo vicepresidente — Piansola vicecancelliere.
3710 AVV. VINCENZO DEMARIA.

ESTRATTO DI DECRETO.
(3ª *pubblicazione*)

Si rende noto per ogni effetto previsto dall'art. 89 del regolamento approvato con decreto 8 ottobre 1870 che il tribunale civile di Torino in seguito a ricorsi presentati dalli signori Filippone Maria Marta vedova di Giuseppe Pioda, Nicola, Francesco ed Angela fratelli e sorelle fu Giuseppe, li due ultimi minori in persona del loro tutore avvocato Evaristo Baudino, emanò i due decreti di cui infra.

Il tribunale, udita in camera di consiglio la relazione del suesteso ricorso e prodotti documenti:

1. Dichiara per la morte avvenuta del Giuseppe Filippone cessata la eventualità della prole nascitura, e cessato altresì l'usufrutto cui aveva diritto;

2. Autorizza l'Amministrazione del Debito Pubblico italiano a cancellare qualunque annotazione esistente sui quattro certificati nominativi di rendita nel suesteso ricorso specificati portanti i numeri 87246, 87247, 53342, 53343, relativamente alla prole nascitura, ed all'usufrutto anzidetto;

3. Autorizza la divisione fra gli esponenti Filippone Maria Marta vedova Pioda, Filippone Nicola fu Giuseppe e Baudino avv. causidico Evaristo qual tutore delli minori Francesco ed Angela Filippone fu Giuseppe della rendita suddetta (compresavi per modo di collazione quella di lire 250 già ricevuta dal Nicola Filippone) mediante assegno di un ottavo alle due femmine, e del rimanente ai due maschi in parti eguali, sotto deduzione quanto al Nicola del valore di lire 2950 per la rendita suddetta;

4. Autorizza l'Amministrazione del Debito Pubblico italiano a tramutare le rendite sopraenunciate in cartelle di rendita al portatore per la porzione del corricorrente Nicola Filippone e per quelle della vedova Pioda, ed a rilasciare due nuovi certificati nominativi per le rispettive loro porzioni ai due minori Francesco ed Angela Filippone fu Giuseppe, ed a rimettere poi tutti quanti i titoli suddetti a coloro cui spettano;

5. Finalmente commette al sig. agente di cambio in questa città cav. Vincenzo Fornaris di procedere a tutte le operazioni occorrenti per la divisione di cui si tratta, e perciò liquidare la quota di rendita spettante a ciascuno degli interessati, affinchè l'Amministrazione del Debito Pubblico possa rilasciare i nuovi titoli al portatore e nominativi.

Torino, 5 maggio 1874.

Sottoscritti: Bobbio presidente — Gradara vicecancelliere.

Tenore del 2º decreto.

Il tribunale, udita la relazione, ecc.:

1. Dichiara essere i ricorrenti Maria Marta vedova Pioda, Nicola, Francesco ed Angela quattro fratelli e sorelle Filippone i soli ed esclusivi eredi del loro padre Giuseppe fu Nicola Filippone morto *ab intestato* in questa città il 17 dicembre 1873, e spettare perciò ai medesimi il diritto di riscuotere dall'Amministrazione del Debito Pubblico italiano lo intiero semestre dal 1º luglio al 31 dicembre 1873 sui tre certificati di rendita per la complessiva somma annua di lire 875 intestati come al suesteso ricorso coi numeri 53342, 53343, 87246, e dei quali spettava al defunto Giuseppe Filippone l'usufrutto vitalizio;

2. Autorizza l'Amministrazione del Debito Pubblico a pagare nelle proporzioni stabilite al n. 3 del precedente decreto in data 5 maggio scorso ogni somma dovuta per le cause sopranarrate alli Maria Marta vedova Pioda, Nicola, Francesco ed Angela fratelli e sorelle Filippone, quanto ai due ultimi minori, al loro tutore causidico capo avv. Evaristo Baudino, dichiarando l'Amministrazione stessa sufficientemente scaricata e liberata mediante semplice quitanza dei suddetti Filippone, e di chi legalmente munito di opportuno mandato.

Torino, 9 giugno 1874.

Sottoscritti in originale: Bobbio presidente — Gradara vicecancelliere.

Per estratto conforme
3711 G. BORGHESE sost. BAUDINO.

AVVISO. 3672
(3ª *pubblicazione*)

Il R. tribunale civile e correzionale di Milano ha riconosciuto che gli eredi di Gaetano Salmeiraghi fu Paolo sono i suoi figli Andrea, Rosa, Giorgio, Carlo, Clementina, Annibale, Anacleto, e che questi hanno diritto alla rendita iscritta sui due certificati del Debito Pubblico numero 9408, di lire 340; e n. 32397, di L. 5, intestati alla Cappellania di una messa quotidiana nella chiesa di San Bernardino dei Morti di Milano di patronato dei discendenti di Giovanni Magni.

15 maggio 1874.

MALACRIDA vicepr. — UGHETTA viceca**nc**.

Tribunale civ. e correz. di Viterbo.

Estratto di bando per vendita giudiziaria.
(*Prima inserzione*).

Nella causa d'espropriazione ad istanza di Giuliani Pietro erede della buo: me: Valentino Giuliani, domiciliato in Roma ed elettivamente in Viterbo nello studio dell'avv. Antonio Calandrelli, procuratore, dal quale è rappresentato, posto in piazza Santa Maria Nuova vicolo Fattungheri, num. 2, contro Ansuini Innocenza è per ogni legale effetto il di lei marito Tondi Ermenegildo, domiciliati in Viterbo, rappresentati dal procuratore signor Marcello Farrajoli, ed Ansuini Maria e per ogni legale effetto il marito Romanelli Lorenzo, domiciliati in Viterbo, contumaci.

In base a sentenza del 13 febbraio 1874 del tribunale suddetto che autorizzò la vendita ai pubblici incanti dei beni appresso descritti, ordinò ai creditori inscritti di depositare nella cancelleria del tribunale medesimo le loro domande di collocazione motivate ed i documenti giustificativi nel termine di giorni trenta dalla notifica del bando e delegò per le operazioni del giudizio di graduazione il giudice signor Giuseppe avv. Manzoni.

Nella pubblica udienza del tribunale suddetto del giorno 7 settembre 1874 ore 11 antimeridiane si procederà all'incanto dei seguenti fondi di proprietà delle debitrici Ansuini.

1º Lotto — Fondo posto nel territorio di Viterbo, in contrada il Carmine, di qualità vignato, seminativo, olivato, cannetato con casa colonica, della superficie di ettari 3, are 67 e centiare 25, marcato coi numeri di mappa 1302, 1303, 1304, 1305, 1335, confinante colla strada del Carmine, casa Patrizi-Montoro, Camillo Gori, gli eredi Stella, salvi ecc., del periziato valore di lire quindicimila seicentoquattro e 93 cent.

2º Lotto — Altro fondo posto ove sopra, contrada la Cava di Sant'Antonio e S. Nicolao, di qualità vignato, seminativo, olivato, seminativo nudo e cannetato con casa colonica, della superficie di ettari 9, are 34 e centiare 30, distinto in catasto nella mappa Paliano coi numeri 499, 500 (1 2), 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 907, 908, 909, 910, 911, 511, 512, 517, del periziato valore di lire ventimila ottocentoquarantacinque e 28 centesimi, confinante col fosso detto dell'Olmo ed i beni di Pasquini Luigi, cogli eredi del fu Angelo Celestini, monastero dell'Assunta di Viterbo, la pubblica strada, beni di Stella Gio. Battista e di Magini Luigi, salvi, ecc.

Viterbo, 14 luglio 1874.
4158 ANTONIO CALANDRELLI proc.

3ª PUBBLICAZIONE.

Per gli effetti voluti dall'articolo 89 del regolamento approvato con R. decreto 8 ottobre 1870 sull'istanza di Paola Bersano vedova di Giuseppe Chiaventone, portalettere, avente la capacità giuridica di alienare, nella qualità di amministratrice legale delle minorenni sue figlie Carolina ed Annetta sorelle Chiaventone, residenti in Torino, ammesse al beneficio della gratuita clientela con decreti della Commissione presso il tribunale civile di Torino otto febbraio ultimo scorso e quindici giugno corrente, lo stesso tribunale pronunciò il seguente

Decreto:

Visto il verbale di sommarie e giurate informazioni assunte il sette maggio corrente dal pretore di questa città, sezione Po, in seguito a decreto di questo tribunale 18 aprile ultimo;

Risultando dalle dette informazioni della realtà delle circostanze narrate, e della necessità e somma urgenza di devenire alla chiesta alienazione della rendita di lire dieci;

Autorizza la ricorrente Paola Bersano vedova Chiaventone, nella qualità di madre e legittima amministratrice della sua prole minorenne, di devenire alla alienazione della rendita di lire dieci di cui nel certificato del Debito Pubblico numero 74756, intestata al Chiaventone Giuseppe e vincolata ad ipoteca per la malleveria del medesimo in qualità di portalettere, e convertirne lo ammontare nel pagamento dei debiti ed in provviste di famiglia, autorizzando a tale uopo l'Amministrazione del Debito Pubblico dello Stato ad operare il tramutamento del certificato n. 74756 dell'accennata rendita inscritta a favore di Chiaventone Giuseppe in altrettanta rendita libera cinque per cento.

Torino, 12 maggio 1874.

BOBBIO presidente.

Per copia:
3712 INNOCENZO RICHETTI proc.

TRAMUTAMENTO DI CARTELLE DI RENDITA.
(2ª *pubblicazione*)

Con decreto del tribunale civile di Torino, 20 giugno 1874, sull'istanza delle Maria e Giovanna, sorelle Fenoglio fu Bartolomeo, moglie quest'ultima separata di Bernardo Buglio e da lui autorizzata per atto 8 maggio ultimo, rogato Servetti, registrato in Bene, li 11 stesso maggio, num. 588, per lire tre e del signor don Matteo Ferrero, prevosto di Leyni qual esecutore testamentario del dott. cav. Lorenzo Granetti, tutti residenti in Leyni, la Direzione Generale del Debito Pubblico del Regno d'Italia venne autorizzata ad operare il tramutamento della cartella di rendita consolidato cinque per cento portante il numero 15487 per annue lire settecento intestata al fu dottore cav. Granetti Lorenzo in data 17 settembre 1870, previa dichiarazione di spettanza di detta rendita per un terzo caduna alle dette sorelle Fenoglio e per un sesto a cadauna delle Congregazioni di Carità di Beinette e di Leyni.

Torino, 3 luglio 1874.
3912 CURBO BARTOLOMEO proc. capo.

AVVISO. 3678
(3ª *pubblicazione*)

Per gli effetti di cui all'articolo 89 del regolamento per l'Amministrazione del Debito Pubblico del Regno d'Italia, si rende di pubblica ragione:

Che dietro ricorso delle signore Vittorina Pedemonte fu Giuseppe, ed Angela Molinari fu Gio. Batt., il R. tribunale civile e correzionale di Genova, sezione I, con suo decreto in data 15 maggio 1874, autorizzava la Direzione del Debito Pubblico a convertire in una o più cartelle al portatore il certificato numero 132136, dell'annua rendita di lire 1700 (cinque per cento) attualmente intestato a favore di Raggi Teresa, nubile, e prole nata e nascitura dal marchese Giacomo Raggi, da rimettersi detto nuovo titolo, o titoli, alle ricorrenti suddette signore.

Genova, 26 maggio 1874.

AVV. GIO. CASSIANIS sost° CAVIGLIA.

3629 **DELIBERAZIONE.**
(3ª *pubblicazione*)

Il tribunale civile di Monteleone con deliberazione del 20 marzo 1874, fatta in camera di consiglio, autorizza la Direzione del Debito Pubblico del Regno d'Italia ad invertire al latore a favore dei successibili Peppina, Gaetano, Ilario, Rosina, Antonio, Felicia ed Eleonora Tranquillo il certificato di rendita num. 17983 del 2 agosto 1862, Napoli, intestate al di loro padre Girolamo Tranquillo di Ilario, ed a rate eguali fra loro.

Fatta e decisa nella camera del consiglio dai componenti il tribunale nel giorno, mese ed anno come sopra.

Firmati: O. Scalfaro — C. Olivieri — Gio. Moliterni.

Per copia in forma esecutiva rilasciata a richiesta del procuratore signor Vito Fragalà.

Monteleone, 20 marzo 1874.

Pel cancelliere impedito
Il vicecancelliere S. GIORDANO.

DELIBERAZIONE. 3661
(3ª *pubblicazione*)

Il tribunale civile deliberando in camera di consiglio, ordina alla Direzione del Debito Pubblico di tramutare in cartella al portatore l'annua rendita di lire 500 intestata a Michele delli Franci fu Mariano, contenuta nel certificato sotto il n. 144847 e con la seguente notata. L'usufrutto di tale rendita spetta a delli Franci Federico di Michele, vincolata ad ipoteca per lo adempimento di quanto è prescritto ne' due istrumenti 4 novembre 1794 per notar Andreoni, e 16 luglio 1867 rogito Piscopo, provenienti da' certificati 144509 e 144510 annullati, e dalla dichiarazione di tramutamento ad ipoteca del 6 aprile 1868, n. 15253. Le dette cartelle saranno consegnate a Federico delli Franci.

Così deliberato — Giuseppe Cangiano vicepresidente — Emanuele Mascolo e Giuseppe Pisani giudici — Il 15 giugno 1874.

Per copia conforme
AVV. ELEUTERIO FERNANDEZ
studio cortile della Borsa — Napoli.

Rettificazione.

Nell'avviso nº 3544 pubblicato nei Supplementi ai numeri 145, 154 e 164 di questa Gazzetta, là dove dice " Il secondo in testa di *Pucciardi* Salvatore „ va corretto *Ricciardi* Salvatore.

DIREZIONE TERRITORIALE D'ARTIGLIERIA DI BOLOGNA

N. 8 d'ordine.

AVVISO D'ASTA
per incanto in seguito ad offerta del 20°.

Si fa di pubblica ragione, a termini dell'art. 99 del regolamento approvato con R. decreto 4 settembre 1870, che venne presentata in tempo utile la diminuzione del ventesimo sui prezzi di calcolo, ai quali in incanto del 25 scorso mese risultò deliberato l'appalto formante il 1º lotto di cui all'avviso d'asta 4 giugno, per la provvista di:

Rame diverso (tombak per bossoli) chilogr. 25,000, *per L.* 100,000,

per cui dedotti i ribassi d'incanto in L. 14 27 per % e del 20° offerto, residuasi il suo importare a L. 81,443 50.

Si procederà perciò nuovamente presso l'ufficio della suddetta Direzione, posto fuori Porta S. Mamolo, al reincanto di tale appalto, col mezzo di partiti suggellati, alle ore 12 meridiane del giorno 3 del prossimo mese di agosto, sulla base dei sovraindicati prezzi e ribassi, per vederne seguire il deliberamento definitivo a favore dell'ultimo e migliore offerente.

Le condizioni d'appalto sono visibili presso la Direzione.

Gli aspiranti all'impresa, per essere ammessi a presentare i loro partiti, dovranno fare presso la Direzione stessa, ovvero nelle Casse dei depositi e prestiti, o delle Tesorerie dello Stato, un deposito di L. 10,000, in contanti od in rendita del Debito Pubblico al valore di Borsa della giornata antecedente a quella in cui viene operato.

I depositi presso la Direzione in cui ha luogo l'appalto, dovranno essere fatti dalle ore 9 1/2 alle 11 ant. del giorno fissato per l'incanto.

Sarà facoltativo agli aspiranti all'impresa di presentare i loro partiti suggellati a tutte le Direzioni Territoriali dell'Arma od agli uffici staccati da esse dipendenti. Di tali partiti però non si terrà alcun conto, se non giungeranno a questa Direzione ufficialmente e prima dell'apertura dell'incanto, e se non risulterà che gli offerenti abbiano fatto il deposito di cui sopra e presentata la ricevuta del medesimo.

Le spese d'asta, di bollo, di registro, di copie ed altre relative, sono a carico del deliberatario.

Dato in Bologna, addì 11 luglio 1874. Per la Direzione
4087 *Il Segretario:* G. LA-GUERRA.

N. 15 d'ordine

DIREZIONE DI COMMISSARIATO MILITARE DI PADOVA

Avviso d'Asta.

Si notifica che addì 1º agosto prossimo venturo, alle ore 2 pomeridiane, presso la Direzione suddetta (Borgo Rogati, al civico n. 2229) si procederà avanti al signor direttore a pubblico incanto, col mezzo di partiti segreti, per l'appalto della fornitura dei

Foraggi pei quadrupedi delle truppe stanziate e di passaggio nella Divisione militare di Padova.

L'appalto sarà in un sol lotto come segue:

Denominazione del lotto d'impresa	Località componenti il lotto d'impresa	Generi di cui può comporsi la razione foraggi	Prezzo per base d'asta dei vari generi per cadauna quintale	Ammontare del deposito provvisorio per cauzione
Padova	Provincie di Padova, Rovigo, Venezia, Treviso, Belluno e Udine	Avena	L. 26 »	L. 27,000 valore reale
		Fieno	» 9 75	
		Paglia mangiativa	» 4 50	

L'impresa durerà un anno a cominciare dal 1º ottobre 1874, e terminerà con tutto il 30 settembre 1875.

La fornitura s'intenderà estesa a tutte le località delle provincie suindicate componenti il lotto d'impresa.

I capitoli d'appalto generali e speciali che debbono reggere tale impresa sono visibili presso questa Direzione e presso tutte le altre Direzioni di Commissariato Militare del Regno.

La facoltà di distribuire fieno agostano in luogo di quello maggese giusta il § 4 dei capitoli speciali sarà estesa alla durata di tre mesi.

Il deliberamento seguirà a favore di chi nel suo partito avrà offerto sui prezzi d'asta suindicati un ribasso di un tanto per ogni cento lire maggiormente superiore o pari almeno al ribasso minimo che sarà segnato dal Ministero della Guerra in apposita scheda segreta, la quale verrà aperta all'incanto dopo che saranno stati riconosciuti tutti i partiti presentati.

Il ribasso dovrà essere uno solo uguale per tutti i generi summentovati.

Le offerte dovranno essere presentate su carta bollata da lire una, debitamente firmate e suggellate.

Le offerte non suggellate o condizionate non saranno ammesse. Non potranno essere fatte offerte per via telegrafica.

I partitanti dovranno dichiarare espressamente nelle respettive offerte, sotto pena, in caso contrario, di nullità delle medesime, che essi si obbligano pure di provvedere, qualora le truppe ne facciano richiesta, i generi seguenti ai prezzi per ciascuno indicati come infra, cioè:

Carrube	L. 2 »	per cadun miriagramma
Crusca	» 1 20	idem
Farina di segala	» 3 30	idem
Farina d'orzo	» 2 75	idem
Segala in grana	» 18	per caduu ettolitro
Orzo in grana	» 15 »	idem
Paglia da lettiera		al prezzo della mercuriale

A maggiore intelligenza si dichiara che detti prezzi sono invariabili e non vanno soggetti a verun ribasso d'incanto.

Gli aspiranti all'impresa per essere ammessi a presentare i loro partiti dovranno rimettere a questa Direzione la ricevuta comprovante d'aver fatto nella Cassa dei depositi e prestiti, o nelle Tesorerie provinciali il deposito provvisorio sopraindicato che, per il deliberatario, sarà poi convertito in cauzione definitiva secondo le vigenti prescrizioni. Tale ricevuta non potrà essere inclusa nel piego contenente l'offerta, ma dovrà essere presentata a parte.

Qualora detto deposito venga fatto con cartelle del Debito Pubblico del Regno, tali titoli non saranno accettati che pel valore al corso legale di Borsa del giorno antecedente a quello in cui verrà effettuato il deposito.

Nell'interesse del servizio, il Ministero della Guerra ha ridotto i fatali, ossia termine utile per presentare l'offerta di ribasso non inferiore al ventesimo, a giorni cinque decorribili dalle ore 3 pomeridiane precise (tempo medio di Roma) del giorno del provvisorio deliberamento.

Sarà facoltativo agli aspiranti all'impresa di presentare i loro partiti suggellati a tutti gli uffizi di Commissariato militare.

Di questi partiti però sarà tenuto conto solo quando arrivino a questa Direzione ufficialmente e prima dell'apertura dell'incanto e siano corredati della ricevuta dell'effettuato deposito provvisorio.

Le spese tutte inerenti agli incanti ed al contratto, cioè di carta bollata, di copia, di diritto di cancelleria, di stampa e di pubblicazione degli avvisi d'asta e d'inserzione dei medesimi nella *Gazzetta Ufficiale* e negli altri giornali, saranno a carico del deliberatario, come pure saranno a suo carico le spese per la tassa di registro, giusta le leggi vigenti.

Padova, 14 luglio 1874. Per detta Direzione
4175 *Il Capitano Commissario* PEYRON.

BANCA NAZIONALE NEL REGNO D'ITALIA
(Direzione Generale)

AVVISO.

Il Consiglio superiore della Banca nella sua tornata d'oggi ha fissato in L. 51 per azione il dividendo del 1º semestre di quest'anno.

I signori azionisti sono prevenuti che a partire dal 3 del prossimo agosto si distribuiranno presso ciascuna sede e succursale della Banca i relativi mandati dietro presentazione degli attuali certificati provvisori d'iscrizione delle azioni.

Tali mandati potranno esigersi, a volontà del possessore, presso qualunque degli Stabilimenti della Banca stessa.

Roma, 15 luglio 1874. 4173

(2ª *pubblicazione*).

SOCIETÀ ITALIANA PER LA NAVIGAZIONE A VAPORE DEI LAGHI

Avviso.

Vista la pubblicazione del R. decreto 8 giugno 1874 con cui è approvata la modificazione agli statuti sociali deliberata dagli azionisti della Società in assemblea generale del 14 maggio u. s.,

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale straordinaria pel giorno 8 agosto 1874, alle ore 12 meridiane, nei locali d'ufficio della Società in Milano, via San Paolo, nº 12, allo scopo di deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1º Approvazione della convenzione 14 febbraio 1874 ed atti addizionali 18 maggio e 10 luglio 1874 per la fusione della Società Italiana per la Navigazione a Vapore dei Laghi colla Società Lariana per la Navigazione a Vapore del Lago di Como, e costituzione di una nuova Società sotto la denominazione di Società Riunite per la Navigazione a Vapore del Lago di Como.

2º Autorizzazione al Consiglio d'amministrazione per tutti i provvedimenti esecutivi dipendenti dalla convenzione predetta.

Il deposito delle azioni per essere ammessi all'adunanza dovrà farsi presso la Cassa della Banca Lombarda in Milano, via Alessandro Manzoni, nº 7, al più tardi dieci giorni prima di quello fissato per l'assemblea.

Nei dieci giorni precedenti l'adunanza i signori azionisti potranno negli uffici della Società prender visione della convenzione ed atti addizionali suindicati.

4715 Il Consiglio d'Amministrazione.

CAMERANO NATALE gerente. | ROMA — Tip. EREDI BOTTA Via de' Lucchesi, 4.